SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 27:

URMET - Costruzioni elettrotelefoniche, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1991.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1991.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1991.

Banco di Napoli, società per azioni:

Obbligazioni «OO.PP. 11% - 1989/1999 - 56ª emissione» sorteggiate il 13 maggio 1992.

Obbligazioni «OO.PP. tasso variabile 1986/1998 - 32ª emissione» sorteggiate il 13 maggio 1992.

Obbligazioni «OO.PP. tasso variabile 1985/2000 - 23ª emissione» sorteggiate il 13 maggio 1992.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile 1987/1994 - 28ª emissione» sorteggiate il 13 maggio 1992.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile 1987/1992 - 27ª emissione» sorteggiate il 13 maggio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, concernente approvazione del regolamento in materia di indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 17 dicembre 1991, con la quale è stato modificato il regolamento concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del CNEL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 936 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, deliberate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 17 dicembre 1991, concernenti le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del predetto consiglio, nonché ai presidenti delle commissioni permanenti ed al presidente del collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 165

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITÀ SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 NOVEMBRE 1989.

Art. 1.

1. All'art. 1 i commi 2, 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Ai vice presidenti spetta una indennità mensile forfettaria di L. 4.700.000.

3. Ai consiglieri spetta una indennità mensile forfettaria di L. 2.900.000.

4. Ai presidenti delle commissioni permanenti ed al presidente del collegio dei revisori spetta una indennità mensile forfettaria di L. 3.500.000.».

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*5.* Le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte di L. 300.000 per ogni mancata presenza alla riunione dell'assemblea ordinaria, salvo che l'assenza sia dovuta all'assolvimento di missione per conto del CNEL.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonché delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 140.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza.».

Art. 3.

1. All'art. 3 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Ai consiglieri che si recano in missione nel territorio nazionale per conto del consiglio spetta per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità forfettaria giornaliera di L. 140.000.

2. Per i consiglieri che si recano in missione all'estero, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennità forfettaria giornaliera di L. 290.000.».

2. All'art. 3 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ad esperti formalmente invitati a partecipare alle sedute degli organi consiliari, spetta una indennità di presenza giornaliera di L. 100.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si applica il trattamento previsto per i consiglieri.».

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno vigore dal 1° gennaio 1992.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Nota alle premesse:

— La legge n. 936/1986 reca: «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Il testo dell'art. 9 della citata legge è il seguente:

«Art. 9 (*Indennità diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL*). — 1. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri».

NOTE ALL'ALLEGATO

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1989, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'indennità di carica per il presidente del CNEL di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione.

2. *Ai vice presidenti spetta una indennità mensile forfettaria di L. 4.700.000.*

3. *Ai consiglieri spetta una indennità mensile forfettaria di L. 2.900.000.*

4. *Ai presidenti delle commissioni permanenti ed al presidente del collegio dei revisori spetta una indennità mensile forfettaria di L. 3.500.000.*

5. *Le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte di L. 300.000 per ogni mancata presenza alla riunione dell'assemblea ordinaria, salvo che l'assenza sia dovuta all'assolvimento di missione per conto del CNEL.*».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1989, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2. — 1. *Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonché delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 140.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza.*

2. La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i consiglieri sono convocati.

3. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo automobilistico, che viene fatto dal consigliere senza responsabilità da parte del CNEL, il rimborso spese, oltre ai pedaggi autostradali, viene effettuato con l'indennità automobilistica prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni.

4. Limitatamente al territorio nazionale, ai consiglieri che per ragioni di lavoro e per altri motivi si trovano, in occasione della riunione degli organi consiliari, in località diversa dalla loro abituale residenza compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 17 novembre 1989, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3. — 1. *Ai consiglieri che si recano in missione nel territorio nazionale per conto del Consiglio spetta per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità forfettaria giornaliera di L. 140.000.*

2. *Per i consiglieri che si recano in missione all'estero, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennità forfettaria giornaliera di L. 290.000.*

3. Lo stesso trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, in sostituzione di ogni altra indennità, è attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate dal presidente del CNEL.

4. Il medesimo trattamento previsto dai commi 1 e 2 spetta al presidente ed ai vice presidenti.

5. *Ad esperti formalmente invitati a partecipare alle sedute degli organi consiliari, spetta una indennità di presenza giornaliera di L. 100.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si applica il trattamento previsto per i consiglieri.*».

92A2754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 aprile 1992.

Finanziamento del primo trimestre 1992 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, con le determinazioni del 13 febbraio 1992, ha espresso il proprio parere sulla proposta del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1992;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che il Governo, con apposito provvedimento, d'intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina — con effetto dal primo gennaio 1992 — i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;

Visto che il CIPE con delibera del 25 marzo 1992, nelle more della predisposizione del provvedimento di cui sopra, — dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992 di complessive lire 82.870 miliardi, — ha determinato, in acconto, per il primo semestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, dell'importo complessivo di 39.370 miliardi;

Tenuto conto che occorre provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione in favore delle regioni e province autonome delle quote del primo trimestre 1992 per un importo complessivo di lire 19.685 miliardi;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 25 marzo 1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la quota annua 1992 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 37.000.000.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1991 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto, per il primo trimestre 1992, della somma complessiva di L. 19.685.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 37.000.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo di acconto, per il primo trimestre 1992, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 19.685.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.502.482.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	23.588.000.000
Regione Lombardia	»	3.185.591.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	105.806.500.000
Provincia autonoma di Trento	»	113.876.000.000
Regione Veneto	»	1.557.289.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	371.643.000.000
Regione Liguria	»	627.418.000.000
Regione Emilia-Romagna. . .	»	1.408.881.000.000
Regione Toscana	»	1.259.287.000.000
Regione Umbria	»	286.739.000.000
Regione Marche	»	502.413.500.000
Regione Lazio	»	1.834.362.500.000
Regione Abruzzo	»	437.537.500.000
Regione Molise	»	115.232.500.000
Regione Campania	»	2.001.053.500.000
Regione Puglia.	»	1.410.222.000.000
Regione Basilicata	»	199.390.500.000
Regione Calabria	»	702.286.500.000
Regione Sicilia	»	1.508.994.500.000
Regione Sardegna	»	530.906.000.000
Totale . . .	L.	19.685.000.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 37.000.000.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1992.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del capitolo 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, per l'importo complessivo di L. 19.722.000.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 19.685.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 37.000.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 19.722.000.000.000 graverà sul capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 325

92A2731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 dicembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 settembre 1987 concernente l'istituzione di nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e la rideterminazione dei relativi ambiti territoriali nelle province di Firenze, Pisa, Siena, Grosseto, Massa Carrara, Lucca e Pistoia della regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 1, ed il comma 2 dell'art. 2;

Visto il proprio decreto del 25 settembre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre 1987 nel registro n. 10-209, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987, con il quale si è provveduto a riorganizzare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Toscana, nonché il decreto del 5 agosto 1991, in corso di registrazione, che ridetermina gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali in provincia di Arezzo e istituisce una nuova sezione circoscrizionale a Cortona (Arezzo);

Considerato che l'esecuzione del decreto 25 settembre 1987 ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da svariati comuni della regione in ordine ad opportune modifiche degli ambiti territoriali di alcune circoscrizioni per agevolare la fruibilità dei servizi in relazione alla rete dei trasporti;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego della Toscana nella seduta dell'11 gennaio 1990, parere concernente l'opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali attualmente istituite nella regione Toscana;

Ritenuto di non poter condividere la proposta formulata dalla CRI circa l'istituzione in Castagneto Carducci (Livorno) di una sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura, in considerazione delle disfunzioni che si sono verificate in quelle sedi in cui non è stata istituita congiuntamente alla sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura la sezione circoscrizionale per l'impiego, e di non potere condividere quella riguardante il trasferimento della sede della sezione circoscrizionale n. 26 a Pitigliano (Grosseto) né quella riguardante il trasferimento della sede della sezione circoscrizionale n. 28 a Carrara (Massa Carrara), visto che attualmente le funzioni sono adeguatamente svolte rispettivamente presso le sedi di Manciano (Grosseto) e di Massa;

Ritenuto di dover istituire un'ulteriore sezione circoscrizionale con sede nel comune di Scandicci (Firenze) per la particolare situazione socio-economica dell'area — caratterizzata da elevata densità di abitanti e di insediamenti produttivi industriali unitamente ad una presenza di attività agricole — e di dovere rideterminare l'ambito territoriale della sezione di Firenze con riferimento alle articolazioni e agli ambiti territoriali degli altri organi amministrativi, al fine anche di ottimizzare il carico funzionale e il servizio all'utenza;

Ritenuto di dover aggregare alla istituenda sezione circoscrizionale di Scandicci i comuni di Signa e Lastra a Signa per l'omogeneità del locale mercato del lavoro e per la dislocazione degli uffici pubblici e dei servizi sociali;

Ritenuto di dover modificare l'aggregazione del comune di Vaglia (Firenze) dalla circiscrizione n. 1 di Firenze alla circoscrizione n. 4 di Borgo S. Lorenzo e di dover altresì trasferire il comune di Roccastrada (Grosseto) dalla circoscrizione n. 25 di Follonica alla circoscrizione n. 24 di Grosseto sia per l'omogeneità della situazione socio-economica che per l'esistenza di più agevoli collegamenti pubblici di trasporto;

Decreta:

Provincia di Firenze.

Sono modificati come appresso gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 di Firenze, n. 3 di San Casciano in Val di Pesa, n. 4 di Borgo San Lorenzo; sono inoltre istituite tre nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 37 con sede a Figline Valdarno, n. 38 con sede a Pontassieve, n. 39 con sede a Scandicci i cui ambiti territoriali sono così determinati:

n. 1 di Firenze, con sede a Firenze, comprendente i comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Sesto Fiorentino;

n. 3 di San Casciano in Val di Pesa, con sede in San Casciano in Val di Pesa, comprendente i comuni di: San Casciano in Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Tavernelle Val di Pesa;

n. 4 di Borgo San Lorenzo, con sede a Borgo San Lorenzo, comprendente i comuni di: Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio;

n. 37 di Figline Valdarno, con sede a Figline Valdarno, comprendente i comuni di: Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello, Rignano sull'Arno;

n. 38 di Pontassieve, con sede a Pontassieve, comprendente i comuni di: Pontassieve, Dicomano, Londa, Pelago, Rufina, San Godenzo;

n. 39 di Scandicci, con sede a Scandicci, comprendente i comuni di: Scandicci, Signa, Lastra a Signa.

Provincia di Pisa.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 11 di Pisa e n. 12 di Pontedera sono così modificati:

n. 11 di Pisa, con sede a Pisa, comprendente i comuni di: Pisa, Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, San Giuliano Terme, Vecchiano;

n. 12 di Pontedera, con sede a Pontedera, comprendente i comuni di: Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Terricciola, Vicopisano.

Provincia di Siena.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 19 di Siena, n. 22 di Abbadia San Salvatore e n. 23 di Montepulciano sono così modificati:

n. 19 di Siena, con sede a Siena, comprendente i comuni di: Siena, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sociville;

n. 22 di Abbadia San Salvatore, con sede a Abbadia San Salvatore, comprendente i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni;

n. 23 di Montepulciano, con sede a Montepulciano, comprendente i comuni di: Montepulciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Pienza, Sarteano.

Provincia di Grosseto.

Sono modificati come appresso gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Grosseto, n. 25 di Follonica e n. 26 di Manciano; è inoltre istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 41 con sede a Arcidosso, il cui ambito territoriale è così determinato:

n. 24 di Grosseto, con sede a Grosseto, comprendente i comuni di: Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccastrada, Scansano;

n. 25 di Follonica, con sede a Follonica, comprendente i comuni di: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino;

n. 26 di Manciano, con sede a Manciano, comprendente i comuni di: Manciano, Pitigliano, Sorano;

n. 41 di Arcidosso, con sede ad Arcidosso, comprendente i comuni di: Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

Provincia di Massa Carrara.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 28 di Massa e n. 29 di Aulla sono così modificati:

n. 28 di Massa, con sede a Massa, comprendente i comuni di: Massa, Carrara, Fosdinovo, Montignoso;

n. 29 di Aulla, con sede a Aulla, comprendente i comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Provincia di Lucca.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 30 di Lucca, n. 31 di Barga e n. 32 di Castelnuovo di Garfagnana sono così modificati:

n. 30 di Lucca, con sede a Lucca, comprendente i comuni di: Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica;

n. 31 di Barga, con sede a Barga, comprendente i comuni di: Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico;

n. 32 di Castelnuovo di Garfagnana, con sede a Castelnuovo di Garfagnana, comprendente i comuni di: Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Provincia di Pistoia.

È istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 42 con sede a San Marcello Pistoiese, conseguentemente l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale n. 34 con sede a Pistoia e modificato come appresso:

n. 34 di Pistoia, con sede a Pistoia, comprendente i comuni di: Pistoia, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese;

n. 42 di San Marcello Pistoiese, con sede a San Marcello Pistoiese, comprendente i comuni di: San Marcello Pistoiese, Abetone, Cutigliano, Piteglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 19 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 28

92A2718

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 17 aprile 1992: uffici del registro di: Rovereto, Cles e Lamezia Terme, per la partecipazione di gran parte del personale, in servizio presso i primi due uffici, al concorso di assistente tributario e per l'assenza del titolare e del supplente del servizio autonomo di cassa dell'ufficio del registro di Lamezia Terme, perché impegnati quali componenti di commissione del concorso in argomento;

in data 16, 17 e 18 aprile 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 27 aprile 1992: ufficio del registro atti privati di Bologna, a causa della adesione, ad una manifestazione di sciopero, di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 28 aprile 1992: ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona, a causa della adesione, ad una manifestazione di sciopero, indetta su scala provinciale, di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

dal 30 marzo al 30 aprile 1992: ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Sicilia, a causa del trasferimento dei locali dell'ufficio dalla vecchia sede di via Sacra Famiglia n. 18 alla nuova sede di via Imperatore Federico n. 70 - «Residence La Magnolia»;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 17 APRILE 1992

Regione Trentino-Alto Adige:
ufficio del registro di Rovereto;
ufficio del registro di Cles.

Regione Calabria:
ufficio del registro di Lamezia Terme.

IN DATA 16, 17 E 18 APRILE 1992

Regione Sardegna:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

IN DATA 27 APRILE 1992

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro atti privati di Bologna.

IN DATA 28 APRILE 1992

Regione Liguria:
ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona.

DAL 30 MARZO AL 30 APRILE 1992

Regione Sicilia:
ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2720

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 giugno 1992.

Disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 concernente ulteriore proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 concernente «Sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale». (Ordinanza n. 2276/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992, concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 2057/FPC e n. 2063/FPC in data 21 e 29 dicembre 1990, rispettivamente pubblicate, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991, concernenti sospensioni di taluni termini in favore di cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1991, con la quale le sospensioni disposte con la sopracitata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991 con la quale sono state da ultimo prorogate, fino al 30 giugno 1992, le sospensioni di termini di cui alle sopracitate ordinanze;

Viste le richieste pervenute da parte di professionisti, operatori economici ed ordini professionali delle zone colpite concernenti, tra l'altro, chiarimenti circa la operatività della sospensione dei termini di cui all'art. 1, comma 1, della sopracitata ordinanza n. 2198/FPC per i termini di scadenza previsti per la presentazione delle dichiarazioni ed istanze di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6 e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e per i versamenti in unica soluzione o della prima rata relativa alle predette istanze e dichiarazioni, nonché la possibile autorizzazione ad un periodo di moratoria ai fini della registrazione delle scritture contabili di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in relazione alle operazioni poste in essere nel periodo di sospensione previsto nella ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991;

Ravvisata l'opportunità di accedere alle predette richieste al fine di consentire la preventiva soluzione di diffuse incertezze interpretative pregiudizievoli per la certezza dei rapporti giuridici e causa possibile di contenziosi in materia tributaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1990, rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Dispone:

Art. 1.

La sospensione dei termini di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, opera anche per i termini di scadenza previsti per la presentazione delle dichiarazioni ed istanze di cui agli articoli 32, comma 2, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 55, comma 6, 57, comma 6, 62-*bis* e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per i versamenti in unica soluzione o della prima rata relativi alle dichiarazioni ed istanze predette.

Art. 2.

Le registrazioni nelle scritture contabili di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative alle operazioni poste in essere nel periodo di sospensione di cui all'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 nonché quelle poste in essere fino al 1° agosto 1992 possono essere effettuate entro il 30 settembre 1992.

Art. 3.

Possono beneficiare delle disposizioni agevolative previste dalla presente ordinanza i medesimi soggetti destinatari delle precedenti ordinanze, emanate a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale specificamente indicati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991. Gli stessi soggetti, entro il termine del 30 giugno 1992, devono produrre ad ogni soggetto creditore, per tutti gli adempimenti per i quali intendono avvalersi dei benefici ad essi riconoscibili, l'istanza prevista dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 corredata dalla prescritta documentazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2733

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 5 giugno 1992, n. 11.

Importazione di autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa (v.d. ex 87.03), autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci (v.d. ex 87.04), ovvero di motocicli (v.d. ex 87.11) di origine giapponese, già immessi in libera pratica comunitaria C.E.E.

Si fa seguito alla circolare n. 23 del 27 settembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1991 di uguale oggetto, per comunicare che, sulla base della decisione della Commissione delle Comunità europee di Bruxelles del 16 gennaio 1992 e della successiva comunicazione della stessa Commissione del 20 maggio 1992, è abrogata in disposizione di cui al punto 2.2.) della citata circolare.

Il Ministro: LATTANZIO

92A2734

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 13 marzo 1992, n. 24.

Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

Alle seguenti amministrazioni ed uffici:

Amministrazioni centrali dello Stato

Aziende autonome dello Stato

Ragionerie centrali dello Stato

Servizi e uffici ragionerie delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato

Prefetture

Intendenze di finanza

Ispettorato generale dei servizi speciali e meccanizzazione - Divisione VIII

Ragionerie provinciali dello Stato

Università degli studi

Ente Ferrovie dello Stato

Azienda di Stato per i servizi telefonici

Provveditorati agli studi

Direzioni provinciali del Tesoro

Ragionerie regionali dello Stato

e, per conoscenza:

Presidenza del Senato della Repubblica

Presidenza della Camera dei deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corte costituzionale

Corte dei conti

Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Presidenze enti della regione

Ragionerie delle regioni

Commissari governativi stesse regioni

Direzione generale della Banca d'Italia

Direzione generale dell'E.N.P.A.S.

Commissione nazionale per le società e la borsa

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Cassa nazionale previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Ente nazionale di previdenza e assistenza per veterinari - E.N.P.A.V.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per farmacisti - E.N.P.A.F.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per consulenti del lavoro - E.N.P.A.C.L.

Cassa notariato

Fondo di previdenza spedizionieri doganali - F.P.S.D.

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici - E.N.P.A.M.

La legge 5 marzo 1990, n. 45 (allegato 1) ha conferito ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la facoltà di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori per liberi professionisti, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi assicurativi.

Detta facoltà può essere esercitata anche dal libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Le facoltà previste dalla legge citata vanno a completare la disciplina in vigore sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Con la presente circolare si ritiene necessario fornire disposizioni e chiarimenti sulla nuova disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, limitatamente agli aspetti riguardanti il settore statale e le le aziende autonome dello Stato.

Con l'occasione si indicano le nuove modalità di versamento delle somme dovute dagli interessati che prescelgono il pagamento in unica soluzione, valide anche per coloro i quali hanno richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della precedente legge 7 febbraio 1979, n. 29. Inoltre, occorre tener presente che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 764 del 22 giugno-7 luglio 1988, il calcolo della riserva matematica nei confronti dei dipendenti di sesso femminile deve essere effettuato mediante le tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile.

Le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti sono le seguenti:

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari - E.N.P.A.V.;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti - E.N.P.A.F.;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - E.N.P.A.C.L.;

Cassa notariato;

Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - F.P.S.D.;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - E.N.P.A.M.;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche - E.N.P.A.O.

I destinatari della legge 5 marzo 1990, n. 45, sono:

1) i dipendenti pubblici che richiedano la ricongiunzione, nell'ordinamento statale cui sono iscritti all'atto della domanda, dei periodi assicurativi accreditati presso una o più forme di previdenza per liberi professionisti;

2) il libero professionista che, avendo prestato servizio presso lo Stato o le aziende autonome, intenda trasferire i periodi di contribuzione accreditati presso tali organismi verso la gestione cui è iscritto all'atto della domanda;

3) i superstiti dei predetti destinatari deceduti successivamente al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge in argomento, che subentrano nelle posizioni giuridiche del dante causa.

È esclusa, invece, per il libero professionista che ha compiuto l'età pensionabile, la possibilità alternativa di richiedere la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, nell'ordinamento del settore statale dove possa far valere almeno dieci anni di attività effettivamente esercitata, in quanto, con la cessazione del rapporto, presso le amministrazioni statali si verifica normalmente anche la definizione della posizione previdenziale o con l'applicazione obbligatoria della legge n. 322/1958 o con l'attribuzione dell'indennità *una tantum* in luogo di pensione. Occorre altresì evidenziare che nel settore statale non esiste la possibilità della liquidazione del supplemento di pensione. dopo la concessione del trattamento di quiescenza.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi di che trattasi può essere esercitata una sola volta dal dipendente prima della cessazione dal servizio ovvero contestualmente alla cessazione stessa. Uniche deroghe a tale principio sancito con l'art. 3 della legge sono consentite:

senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad effettiva attività lavorativa;

a condizione che la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla data da cui ha avuto effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al punto precedente, sia esercitata solo all'atto del pensionamento e nella gestione presso cui è stato accertato il precedente periodo assicurativo.

La finalità della legge 5 marzo 1990, n. 45, trova una tassativa limitazione nel disposto di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa il quale stabilisce che le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica sono quelle in vigore nella gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa purché i periodi complessivi di contribuzione non siano inferiori a trentacinque anni ovvero sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o, infine, qualora si cerifichino le condizioni per la pensione di inabilità o di invalidità.

Per l'ordinamento pensionistico statale le limitazioni previste dal citato art. 5, primo comma, non influiscono sulla liquidazione, da parte delle amministrazioni competenti, del trattamento pensionistico spettante secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella legge 29 aprile 1976, n. 177 e nel decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in quanto i requisiti per l'attribuzione della pensione di anzianità, alla quale viene fatto riferimento, corrispondono a quelli previsti dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Modalità di ricongiunzione

La ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati presso le casse ed enti di previdenza per i liberi professionisti va richiesta, in costanza di attività lavorativa, dai dipendenti che si trovano in servizio al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge n. 45, o che siano stati assunti successivamente.

I superstiti degli interessati possono esercitare la facoltà della ricongiunzione entro due anni dal decesso del dipendente, avvenuto in attività di servizio dopo il 9 marzo 1990.

Per l'attuazione della ricongiunzione di cui alla legge n. 45/1990, la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono a quella di destinazione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, con la maggiorazione dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La ricongiunzione *ex* art. 1 della legge avviene a titolo oneroso. Il personale interessato è tenuto, infatti, al pagamento di una somma risultante dalla differenza fra la riserva matematica — determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con i criteri e i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981 che ha modificato le tariffe approvate con il precedente decreto ministeriale 27 febbraio 1964 — e le somme trasferite, per contributi ed interessi, dalle casse di previdenza per i liberi professionisti sino alla data della domanda.

I periodi assicurativi accreditati presso le predette casse sono valutati in anni, mesi e giorni ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico, mentre ai fini della misura di quest'ultimo la frazione superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, quella pari o inferiore viene trascurata.

Ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono da considerare utili quelli che si riferiscono ad attività effettiva. In mancanza di questa, deve essere valutata la contribuzione di importo più elevato, mentre quella non considerata deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali, da parte della Cassa di previdenza per i liberi professionisti all'interessato, su sua richiesta.

Per quanto concerne le somme relative ai versamenti volontari non considerati, l'art. 6 prevede che esse vadano a scomputo dell'onere risultante a carico del richiedente.

Relativamente al pagamento e alla eventuale rateazione delle somme dovute dagli interessati, l'art. 2 stabilisce che il pagamento stesso può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti al periodo di cui è stata chiesta la ricongiunzione, con l'applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, riferito al periodo di dodici mesi che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento della posizione assicurativa

Per il trasferimento dei contributi accreditati nelle forme previdenziali di provenienza, la gestione presso cui si vuole accentrare la posizione assicurativa chiede alle gestioni interessate, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, gli elementi utili per la costituzione di tale posizione. Queste ultime debbono provvedere alla comunicazione dei predetti elementi entro novanta giorni dalla data della richiesta.

La comunicazione all'interessato circa l'ammontare dell'onere a suo carico e le possibili rateizzazioni dovrà essere inviata, a cura della gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l'interessato deve versare alla gestione di destinazione l'intera somma richiesta o almeno la parte corrispondente alle prime tre rate. Qualora si voglia rateizzare l'importo, i richiedente deve presentare, entro lo stesso termine, apposita domanda. In mancanza del versamento di cui sopra o dell'istanza di rateazione, si intende che l'interessato abbia rinunciato alla ricongiunzione.

Il versamento anche di sole tre rate dell'importo complessivamente dovuto produce come effetto l'irrevocabilità della domanda a suo tempo presentata.

L'Amministrazione, appena ricevuto il versamento della somma sopracitata o la domanda di rateazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 45, predisporrà il conseguente provvedimento formale da sottoporre alle consuete verifiche degli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

La richiesta di trasferimento dei contributi dovrà essere effettuata appena registrato il povvedimento.

Gli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione, di pertinenza delle gestioni previdenziali di provenienza, vanno trasferiti secondo i seguenti criteri:

i contributi obbligatori o volontari debbono essere maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale viene effettuato il trasferimento;

le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento deve essere effettuato anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Si ricorda che il trasferimento delle somme, a mente dell'art. 4 della legge, va effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta e che in caso di ritardo del trasferimento stesso, l'importo complessivo della contribuzione deve comprendere la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso del sei per cento da calcolare dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

In caso di pagamento rateale, le somme dovute dai dipendenti a titolo di riserva matematica dovranno essere trattenute a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento formale di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Le somme poste a carico sia delle gestioni previdenziali che dei dipendenti dovranno affluire al bilancio dello Stato sul cap. 3352 concernente «Versamenti effettuati per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali».

Detto capitolo è stato istituito sotto il capo X nello stato di previsione dell'entrata.

Nel caso venga prescelto il pagamento in unica soluzione delle somme dovute, il versamento delle stesse deve essere effettuato, a mezzo di bollettino modello ch-8-*quater* con l'indicazione del capo, del capitolo di entrata e della causale, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria territorialmente competente, il cui numero è indicato nell'unito elenco (allegato 2).

Tale procedura deve essere seguita anche per il versamento delle somme risultanti dovute dai richiedenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Conseguentemente le istruzioni impartite con la circolare n. 21 del 28 marzo 1981 vanno modificate nei sensi sopraindicati. Ciò in quanto la Banca d'Italia - Amministrazione centrale, ha rappresentato l'esigenza, per problemi operativi e contabili, che i versamenti effettuati ai sensi della legge n. 29/1979 siano localizzati presso la Tesoreria nella cui provincia ha sede l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio.

Determinazione della riserva matematica

La legge n. 45/1990 non ha previsto, ai fini del calcolo della quota di pensione da corrispondere per la determinazione della riserva matematica, nei casi di ricongiunzione nell'ordinamento pensionistico statale, l'aliquota di riferimento da applicare sulla retribuzione annua pensionabile, come stabilito dall'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 288, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Pertanto, per consentire l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, nell'ordinamento statale, ai lavoratori che siano stati iscritti in forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è necessario, ai fini della determinazione della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, applicare sulla retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento, identica a quella utilizzata per i casi di ricongiunzione di cui alla citata legge n. 29.

Dopo aver determinato la quota pensionabile da ricongiungere, sulla stessa vanno poi applicati i coefficienti relativi al personale maschile di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.

La base di calcolo della quota di pensione oggetto della ricongiunzione è costituita dagli interi emolumenti pensionabili spettanti alla data di presentazione della domanda, compresa la tredicesima mensilità. Dalla base di calcolo va esclusa l'indennità integrativa speciale.

Ciò premesso, per determinare in concreto la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, occorre applicare sulla predetta retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento per ogni anno da ricongiungere. Per le frazioni di anno, l'aliquota stessa si applica in ragione di un dodicesimo per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando quelle pari o inferiori. Per individuare più agevolmente l'aliquota complessiva da applicare nei singoli casi potrà essere utilizzata l'unita tabella (allegato 3).

Qualora, con l'aggiunta dei periodi da trasferire, il servizio complessivo utile a pensione superi, alla data della domanda, l'azianità di servizio richiesta per conseguire il massimo della pensione, i periodi suddetti vanno considerati limitatamente alla parte del periodo effettivamente utile per il raggiungimento di tale massimo di anzianità. Resta inteso, però, che la ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi o periodi prestati con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti e che l'intero importo dei contributi da trasferire va in ogni caso a scomputo dell'onere a carico dell'interessato.

Nel caso in cui la ricongiunzione venga richiesta dai superstiti dei dipendenti deceduti dopo il 9 marzo 1990, in costanza di attività di servizio, alla quota di pensione calcolata con i criteri sopraindicati, con riferimento alla data del decesso, si applicano le aliquote di riversibilità previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per le pensioni ripartite fra più compartecipi, determinate le singole quote della pensione indiretta da ricongiungere, l'onere globale a carico del gruppo di superstiti va ripartito fra di essi in proporzione alle predette quote di pensione.

In particolare, per i richiedenti che presentino la domanda in attività di servizio, vanno applicate le seguenti tabelle:

Sezione 1-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianità contributiva inferiore o pari a 15 anni;

Sezione 1*bis*-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianità contributiva superiore a 15 anni;

Sezione 3VM per l'acquisizione di pensione immediata nei casi di domanda di ricongiunzione, da parte del personale maschile e femminile, contestuale alla cessazione dal servizio.

In caso di domanda presentata dai superstiti, si applicano le seguenti tabelle:

Sezione 4-W- per coniuge superstite solo;

Sezione 5-SIM- per superstite solo inabile, quale orfano maggiorenne, collaterale o genitore;

Sezione 6-K-M- per orfano di età inferiore a 21 anni, o per orfano maggiorenne studente universitario;

Sezione 8-WK per coniuge superstite con orfani di età inferiore a 21 anni o con orfani studenti universitari;

Sezione 9-MIK per gruppo di orfani uno dei quali inabile;

Sezione 10-KK*bis* per gruppo di due orfani di età inferiore ai 21 anni o uno ovvero entrambi studenti universitari.

Una volta determinata la riserva matematica, dal suo importo va detratto l'ammontare dei contributi relativi ai periodi da ricongiungere tenendo presente sia le modalità riguardanti la ricongiunzione che i criteri di trasferimento della contribuzione, come chiarito in precedenza.

Per la ricongiunzione nelle gestioni obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti si rinvia alle modalità previste per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici il contenuto della presente circolare.

p. *Il Ministro:* PAVAN

ALLEGATO 1

LEGGE 5 marzo 1990, n. 45.

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Facoltà di ricongiunzione

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

Modalità di ricongiunzione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.

Art. 3.

Esercizio della facoltà

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 4.

Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 5.

Determinazione del diritto e della misura della pensione

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Art. 6.

Coincidenza di periodi di contribuzione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

Facoltà per i superstiti

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

Art. 8.

Esclusione dall'applicazione di disposizioni

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Art. 9.

Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2.

Il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) è il seguente:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Note all'art. 8:

Il testo dell'art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) è il seguente:

«Art. 21 (*Retribuzione dei contributi*). Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi è percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella *E* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso».

Il testo dell'art. 20 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) è il seguente:

«Art. 20 (*Restituzione dei contributi*). Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9, nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'art. 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) è il seguente:

«Art. 21 (*Restituzione dei contributi*). — Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a*), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti) è il seguente:

«Art. 21 (*Restituzione dei contributi*). - 1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 21/1986 è il seguente: «1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione».

Il testo dell'art. 13 della predetta legge n. 21/1986 è il seguente:

«Art. 13 (*Variabilità dei contributi*). - 1. La percentuale di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'art. 11 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 458):

Presentato dall'on. MANCINI Vincenzo ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 ottobre 1987 e 20 gennaio 1988.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 1° giugno 1988.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 luglio 1988, in un testo unificato con atti numeri 399, 478, 1716 e 1748.

Senato della Repubblica (atto n. 1217):

Assegnato all'11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dall'11ª commissione, in sede deliberante, il 21, 28 settembre 1988; 5 ottobre 1988; 1°, 2 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente all'11ª commissione, in sede referente, il 2 febbraio 1989.

Esaminato dall'11ª commissione, in sede referente, il 2 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1989 (atto n. 1217/*A* - relatore sen. ZANELLA).

Esaminato in aula il 28 febbraio 1989 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dall'11ª commissione il 7 marzo 1989, 10 maggio 1989, 13 settembre 1989, 4 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente all'11ª commissione, in sede deliberante, il 9 ottobre 1989.

Esaminato dall'11ª commissione, in sede deliberante, e approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 458-*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 18 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 25 gennaio 1990; 1°, 8, 15 febbraio 1990 e approvato il 21 febbraio 1990.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Sezioni di tesoreria	Numero del conto corrente postale	Sede C.C.S.B.
Agrigento	206920	Palermo
Alessandria	1156	Novara
Ancona	3632	Ancona
Aosta	107110	Torino
Arezzo	1529	Firenze
Ascoli Piceno	1610	Ancona
Asti	106146	Torino
Avellino	15849839	Napoli
Bari	203703	Bari
Belluno	11049327	Venezia
Benevento	150821	Napoli
Bergamo	11573243	Milano
Bologna	2444	Bologna
Bolzano	218396	Trento
Brescia	11360252	Brescia
Brindisi	1727	Lecce
Cagliari	5082	Cagliari
Caltanissetta	205930	Palermo
Campobasso	152868	Napoli
Caserta	3830	Napoli
Catania	4952	Catania
Catanzaro	237883	Reggio Calabria
Chieti	4663	Pescara
Como	4226	Como
Cosenza	234872	Reggio Calabria
Cremona	5462	Brescia
Cuneo	1123	Torino
Enna	202945	Palermo
Ferrara	203448	Bologna
Firenze	5512	Firenze
Foggia	150714	Bari
Forlì	5470	Bologna
Frosinone	207035	Roma
Genova	1172	Genova
Gorizia	4598	Udine
Grosseto	1586	Livorno
Imperia	205187	Genova
Isernia	154864	Pescara
L'Aquila	202671	Roma
La Spezia	202192	Genova
Latina	217042	Roma
Lecce	1735	Lecce
Livorno	4572	Livorno
Lucca	2550	Livorno
Macerata	3616	Ancona
Mantova	4465	Brescia
Massa	2543	Livorno
Matera	151753	Bari
Messina	3988	Catania
Milano	3251	Milano
Modena	5413	Bologna
Napoli	3814	Napoli
Novara	1289	Novara
Nuoro	7088	Cagliari
Oristano	17760091	Cagliari
Padova	2352	Venezia
Palermo	4903	Palermo
Parma	1438	Parma
Pavia	167270	Milano
Perugia	6064	Perugia
Pesaro	7633	Ancona
Pescara	205658	Pescara
Piacenza	2436	Parma
Pisa	2568	Livorno
Pistoia	2519	Firenze
Pordenone	231597	Udine
Potenza	4853	Salerno
Ragusa	1974	Catania
Ravenna	8482	Bologna
Reggio Calabria	217893	Reggio Calabria
Reggio Emilia	3434	Parma
Rieti	208025	Perugia
Roma - Via dei Mille	871012	Roma

Sezioni di tesoreria	Numero del conto corrente postale	Sede C.C.S B	Sezioni di tesoreria	Numero del conto corrente postale	Sede C.C.S B.
Rovigo	1453	Venezia	Trapani	202911	Palermo
Salerno	20403846	Salerno	Trento	238386	Trento
Sassari	6080	Cagliari	Treviso	1313	Venezia
Savona	9175	Genova	Trieste	233346	Tieste
Siena	4531	Firenze	Udine	1339	Udine
Siracusa	1966	Catania	Varese	11143211	Varese
Sondrio	213231	Como	Venezia	3301	Venezia
Taranto	1743	Lecce	Vercelli	174136	Novara
Teramo	5660	Pescara	Verona	206375	Verona
Terni	2055	Perugia	Vicenza	12225363	Verona
Torino	6106	Torino	Viterbo	207019	Roma

ALLEGATO 3

Anni	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 . . .	2	2,1667	2,3333	2,5	2,6667	2,8333	3	3.1667	3,3333	3,5	3,6667	3,8333
2 . . .	4	4,1667	4,3333	4,5	4,6667	4,8333	5	5.1667	5,3333	5,5	5,6667	5,8333
3 . . .	6	6,1667	6,3333	6,5	6,6667	6,8333	7	7,1667	7,3333	7,5	7,6667	7,8333
4 . . .	8	8,1667	8,3333	8,5	8,6667	8,8333	9	9.1667	9,3333	9,5	9,6667	9,8333
5 . . .	10	10.1667	10,3333	10.5	10,6667	10.8333	11	11,1667	11,3333	11.5	11.6667	11,8333
6 . . .	12	12,1667	12,3333	12.5	12,6667	12,8333	13	13.1667	13,3333	13,5	13,6667	13.8333
7 . . .	14	14,1667	14.3333	14.5	14,6667	14.8333	15	15.1667	15,3333	15,5	15,6667	15.8333
8 . . .	16	16,1667	16,3333	16,5	16,6667	16.8333	17	17.1667	17.3333	17,5	17,6667	17,8333
9 . . .	18	18.1667	18,3333	18,5	18,6667	18,8333	19	19.1667	19.3333	19.5	19.6667	19.8333
10 . . .	20	20,1667	20.3333	20,5	20,6667	20,8333	21	21.1667	21,3333	21,5	21,6667	21,8333
11 . . .	22	22,1667	22,3333	22,5	22,6667	22.8333	23	23,1667	23,3333	23,5	23,6667	23,8333
12 . . .	24	24.1667	24.3333	24,5	24,6667	24.8333	25	25.1667	25.3333	25.5	25.6667	25,8333
13 . . .	26	26,1667	26.3333	26,5	26.6667	26,8333	27	27,1667	27,3333	27.5	27.6667	27,8333
14 . . .	28	28.1667	28.3333	28.5	28,6667	28,8333	29	29.1667	29,3333	29,5	29,6667	29,8333
15 . . .	30	30,1667	30,3333	30,5	30,6667	30,8333	31	31.1667	31,3333	31.5	31,6667	31,8333
16 . . .	32	32.1667	32.3333	32,5	32.6667	32.8333	33	33,1667	33,3333	33.5	33,6667	33,8333
17 . . .	34	34,1667	34,3333	34.5	34.6667	34.8333	35	35.1667	35,3333	35,5	35,6667	35,8333
18 . . .	36	36,1667	36,3333	36,5	36,6667	36.8333	37	37.1667	37,3333	37.5	37,6667	37,8333
19 . . .	38	38.1667	38,3333	38,5	38,6667	38.8333	39	39.1667	39,3333	39,5	39,6667	39.8333
20 . . .	40	40,1667	40,3333	40,5	40.6667	40,8333	41	41.1667	41.3333	41.5	41,6667	41.8333
21 . . .	42	42.1667	42,3333	42,5	42.6667	42.8333	43	43.1667	43.3333	43,5	43,6667	43,8333
22 . . .	44	44,1667	44.3333	44.5	44,6667	44.8333	45	45.1667	45,3333	45.5	45.6667	45.8333
23 . . .	46	46,1667	46,3333	46,5	46.6667	46.8333	47	47.1667	47,3333	47,5	47,6667	47,8333
24 . . .	48	48,1667	48,3333	48,5	48.6667	48.8333	49	49.1667	49.3333	49.5	49,6667	49,8333
25 . . .	50	50,1667	50,3333	50,5	50,6667	50.8333	51	51.1667	51,3333	51,5	51,6667	51.8333
26 . . .	52	52,1667	52,3333	52,5	52,6667	52.8333	53	53.1667	53.3333	53.5	53,6667	53.8333
27 . . .	54	54,1667	54,3333	54,5	54.6667	54.8333	55	55.1667	55,3333	55.5	55,6667	55,8333
28 . . .	56	56,1667	56,3333	56.5	56,6667	56.8333	57	57.1667	57.3333	57,5	57,6667	57,8333
29 . . .	58	58,1667	58.3333	58,5	58.6667	58.8333	59	59.1667	59.3333	59,5	59.6667	59,8333
30 . . .	60	60,1667	60,3333	60,5	60.6667	60,8333	61	61.1667	61.3333	61,5	61,6667	61,8333
31 . . .	62	62.1667	62,3333	62,5	62,6667	62,8333	63	63.1667	63,3333	63,5	63,6667	63,8333
32 . . .	64	64,1667	64,3333	64,5	64.6667	64,8333	65	65.1667	65,3333	65,5	65,6667	65,8333
33 . . .	66	66,1667	66,3333	66.5	66.6667	66,8333	67	67.1667	67.3333	67,5	67.6667	67,8333
34 . . .	68	68,1667	68,3333	68.5	68,6667	68.8333	69	69,1667	69,3333	69,5	69.6667	69,8333
35 . . .	70	70,1667	70,3333	70.5	70.6667	70.8333	71	71.1667	71.3333	71.5	71.6667	71.8333

92A2735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 95, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la sig.ra Donatella Turtura è stata nominata componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei dirigenti e quadri intermedi, in sostituzione del dimissionario sig. Rosario Trefiletti.

92A2767

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia, Danimarca e Francia della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Facendo seguito a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1990 relativamente all'entrata in vigore tra Italia e Danimarca della convenzione tra gli Stati membri della CEE relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, si informa che in data 18 marzo 1992 la Repubblica francese ha depositato il proprio strumento di approvazione relativo alla convenzione sopramenzionata. All'atto del deposito sono state formulate da quel Paese le seguenti dichiarazioni e riserve:

«En application de l'article 2 paragraphe premier de la Convention le Gouvernement de la République française déclare n'être pas lié par l'article premier dans les cas mentionnés à l'article 2, paragraphe premier, alinéas a et b».

«En ce qui concerne l'article 2 paragraphe premier, alinéa b, le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'est pas lié par l'article premier lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent les infractions suivantes: crime ou délit attentatoire à la sûreté de l'Etat, contrefaçon du sceau de l'Etat au de monnaies nationales ayant cours, crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consolaires français».

«Le Gouvernement de la République française désigne le bureau du droit internationale, service des affaires européennes et internationales, Ministére de la Justice, 13, Place Vendome 75042 Cedex 01 Paris, en tant qu'autorité habilitées à demander et recevoir les informations prévues à l'art. 4».

Conformément à l'art. 6, paragraphe 3, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui ont fait la même déclaration, 90 jours après la date du dépot».

Relativamente a quest'ultima dichiarazione, si comunica quindi che, avendo l'Italia e la Danimarca, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, formulato analoga dichiarazione di cui all'art. 6, la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, pur non essendo entrata in vigore sul piano internazionale, si applicherà nelle relazioni tra Italia e Danimarca e Francia dal 16 giugno 1992.

92A2736

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Seoul il 10 gennaio 1989.

Il giorno 26 marzo 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Seoul il 10 gennaio 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 1992, n. 19, pubblicata nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992.

In conformità dell'art. 14, l'accordo entrerà in vigore il giorno 25 giugno 1992.

92A2737

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Istituto Maria Cristina Ogier», in Firenze

Con decreto ministeriale 9 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro n. 22 Interno, foglio n. 226, l'associazione denominata «Istituto Maria Cristina Ogier», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A2745

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione ad accettare una eredità disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1992, registro n. 23 Difesa, foglio n. 206, viene accettata da parte del Ministro della difesa l'eredità disposta dalla sig.ra Newa Ciofi.

92A2740

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale marinai d'Italia

Con decreto ministeriale 1° aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro n. 25 Difesa, foglio n. 270, sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale marinai d'Italia.

92A2741

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta F.lli Turri S.n.c., con sede in Gallarate, corso Sempione, 71, assegnataria del marchio 207 VA, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

92A2742

Trasformazione della forma giuridica del magazzino generale «Docks Savonesi» S.p.a.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992 le autorizzazioni amministrative concesse alla S.p.a. «Docks Savonesi» sono state confermate a favore della S.r.l. «Docks Savonesi», con revoca delle autorizzazioni relative agli impianti siti in via Bartoli e ristrutturazione di quelli siti in via Servattaz.

92A2743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento, per l'anno 1992, della decorazione della «Stella al merito del lavoro» a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata concessa, alla memoria, la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» al lavoratore:

Taliercio ing. Giuseppe, deceduto il 5 luglio 1981.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata conferita la decorazione «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Delzanno p.i. Pier Giorgio - E.N.E.L., Chatillon

Fiorani geom. Edoardo - Soc. italiana traforo del Monte Bianco, Pre St. Didier;

Maietti Giovanni Battista - Cogne S.p.a., Aosta;

Mattei Silvestro - Cogne S.p.a., Aosta;

Aghina Armando - Cartiera di Nebbiuno S.p.a., Nebbiuno;

Algeri rag. Alfredo - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Torino;

Allocco rag. Giuseppe - Cassa di Risparmio di Savignano, Savignano;

Andriolo rag. Andrea - Isvor Fiat S.p.a., Torino

Armone Bruno - F.lli Graziano fu Severino S.p.a., Mongrando;

Arnaldo Pietro - G. Gioanola S.r.l., Nizza Monferrato;

Audenino Ettore - Fata European Group S.r.l., Pianezza;

Badoni p.i. Angelo - Acciaierie Dora S.p.a., Borgone di Susa;

Baracco p.ch. Aldo - Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio;

Barberis Giovanni - Comital Div. Aiflex, Alessandria;

Bassi rag. Ugo - Banco Ambrosiano Veneto, Torino;

Battaglia Carlo - SIP S.p.a., Torino;

Beatrici Enrico - E.N.E.L., Torino;

Berzano Renzo Pietro - FIAT Auto S.p.a., Torino;

Bombieri Rino - Industrie Pininfarina S.p.a., Torino;

Bordino Pietro - Ferrero S.p.a., Alba;

Borsatti Bianca - SIMU S.p.a., Torino;

Borsotto rag. Giuseppe Carlo - Istituto bancario San Paolo di Torino, Torino;

Bosco rag. Adriano - Banca Popolare di Novara, Novara;

Bovio Michele - Olivetti Office S.r.l., Ivrea;

Cadario Giuseppe - CISL - Banca Telecomunicazioni, Novara;

Camia Renato - Industrie Pininfarina S.p.a., Torino;

Cantarella Anna Maria - FIAT SE. P. IN. S.p.a., Torino;

Cerutti Giusto - Vecchia S.a.s. di G. Vecchia & C., Foglizzo;

Chiriotti dott. Vittorio - Wabco Westinghouse S.p.a., Piossasco;

Ciravegna Bartolomeo - Iveco FIAT S.p.a., Torino;

Colli p.a. Giovanni - I.E.P. S.a.s., Tenuta Gargarengo, Vicolungo;

Corona p.e. Alessandro - Michelin Italiana S.p.a., Torino;

Culasso rag. Giovanni - Ferrero S.p.a., Alba;

Dallorto rag. Franco - Ferrero S.p.a., Alba;

De Bella rag. Clemente - FIAT S.p.a., Torino;

De Marco Luigi - Alenia S.p.a., Torino;

Enrietti Giuseppe - E.N.E.L., Torino;

Ferrari Ezio - Banca Popolare di Intra, Domodossola;

Fiora rag. Secondina - Ferrero S.p.a., Alba;

Forneris Carlo - Ente Ferrovie dello Stato, Torino;

Fusaro Duilio - Ferreri Fabio e Alfio - Cascina Garofola, Tortona;

Gallo p.ch. Giuliano - Michelin Italiana S.p.a., Alessandria;

Gambarino p.i. Ernesto - Jucker S.p.a., Torino;

Iogna Bianca - Gruppo Vestebene - Miroglio Tessile S.p.a., Alba;

La Placa dott. Antonio - Banca Nazionale dell'Agricoltura, Torino;

Lora Giovanni - Ferrero S.p.a., Alba;

Lovera rag. Aldo - Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino;

Lupo p.m. Giorgio - Centro Ricerche FIAT S.p.a., Orbassano;

Maghini Paride - Industrie Pininfarina S.p.a., Torino;

Marangon Pietro - Aziende Tranvie Municipali, Torino;

Marchisio Maddalena - Ferrero S.p.a., Alba;

Marcone geom. Cataldo - Ilva S.p.a., Torino;

Martinotti Laura - Nicola Aristide S.p.a., Gaglianico;

Massimello Carlo - Nuova S.E.T.E. S.r.l., Vercelli;

Mattioli geom. Alberto Corrado - I.B.S. S.r.l., Ferriera di Buttigliera Alta;

Micheletti Maurilio - Sarpom S.p.a., San Martino di Trecate;

Montemurro Luigia - Petrini editore S.r.l., Torino;

Morra Matteo - Cave Saracco S.n.c., Motta;

Orioli Giuseppe - Ind. chimica legno S.p.a., San Michele Mondovì;

Paduano Gennaro - E.N.E.L. Novara;

Patrucco rag. Pier Vincenzo - Rotomec S.p.a., San Giorgio Monferrato;

Pellegrino p.e. Pier Mario - Alenia S.p.a., Torino;

Pettiti Teresina - Fimit S.p.a., Torino;

Picco Giuseppe - Beloit Italia S.p.a., Pinerolo;

Plassa Maria Margherita - Petrini editore S.r.l., Torino;

Pleitavino p.i. Adalberto - FIAT Auto S.p.a., Torino;

Poglio p.i. Cesario - Iveco FIAT S.p.a., Torino;

Popper Walter - Carlo Illario e F.lli S.r.l., Valenza;

Pozzato Gastone - FIAT auto S.p.a. Torino;

Pugno Luigi - FIAT auto S.p.a., Torino;

Reviglio Giacomo - FiatAvio S.p.a., Torino;

Romagnoli Carlo - FiatAvio S.p.a., Torino;

Rossi p.i. Carlo - Fiat Ferroviaria S.p.a., Savigliano;

Rosso p.a. Paolo - Michelin Italiana S.p.a., Alessandria;

Samarotto Franco - FIAT auto S.p.a., Torino;

Sansoldo rag. Michele - Ferrero S.p.a., Alba;

Santalucia Romano - Alenia S.p.a., Torino;

Schenone Leonardo - FIAT auto S.p.a., Torino;

Soave Francesco - FIAT auto S.p.a., Torino;

Sogno rag. Roberto - Banca Sella, Biella;

Vercelli p.i. Alfonso - Teksid div. Fonderie Ghisa S.p.a., Torino;

Villa Franco - FIAT auto S.p.a., Rivalta;

Zambrini geom. Bruno - Michelin italiana S.p.a., Torino;

Zanetti Pier Carlo Maxnonvo Italia S.r.l., San Pietro Mosezzo;

Ancellotti geom. Saulle - FIAV L. Mazzacchera S.p.a., Milano;

Arienti Ariodante - Luigi Furga & C. S.p.a., Canneto sull'Oglio;

Arrigoni-Neri p.i. Roberto - C.G.E. S.p.a., Milano;

Baroni Luigi - F.lli Branca distillerie S.p.a., Milano;

Bassanini Germana - IGM S.p.a., Guanzate;

Benedetti Antonio - Az. Agr. Gatti Paolo & Figli S.n.c., Luino;

Benedetti Caterina - Utensileria Brixia S.a.s. di Zanibelli & C., Montichiari;

Bertipaglia Pietro Lionello - Arienti Autogru S.p.a., Desio;
Bettini Mario - Acciaieria e ferriera di Crema S.p.a., Crema;
Biaggi p.i. Carlo - FIAT auto S.p.a., Arese;
Bissolati Delfino - Az. agr. Ruggeri Giacomo e Angelo, Mairano;
Boldrini ing. Adolfo - Ing. Enea Mattei S.p.a., Vimodrone;
Bonaiti p.i. Angelo - Fiocchi Munizioni S.p.a., Lecco;
Bondesan Lino - Hermelin Bigliardi S.r.l., Brescia;
Bontempi rag. Mario - Italstrade S.p.a., Milano;
Borgonovo dott. Carlo - E.N.E.L., Milano;
Bossi p.m. Marco - Bticino S.p.a., Varese;
Bozzi geom. Gianni - Cartiera del Timavo e del Sole S.p.a., Assago;
Brazzelli Egidio Paolo - Cesare Cerana Industriale S.p.a., Busto Arsizio;
Brighenti p.ch. Aristide - SIAD S.p.a., Bergamo;
Briscolini Delfino - Fontana Luigi S.p.a., Verduglio;
Buffoli Luigi - Iveco FIAT S.p.a., Brescia;
Caironi Enrico - Fondor S.p.a., Bergamo;
Cantagallo geom. Antonio - Consorzio agrario provinciale - Soc. coop. a r.l., Milano;
Canti rag. Guido - Montedison S.p.a., Milano;
Cantoni rag. Tonino - Consorzio agrario provinciale di Mantova - Soc. coop. a r.l., Mantova;
Canuti dott. Manfredo - Bracco S.p.a., Milano;
Capanna Lorenzo - Off. Riva S.p.a., Varese;
Caraffa Luigi - Belleli S.r.l., Mantova;
Carati rag. Antonio - Dow Italia S.p.a., Milano;
Carbonero ing. Riccardo - Simi S.p.a., Cormano;
Carcano rag. Antonio - Credito Varesino S.p.a., Varese;
Carcano Gian Luigi - Seregni industrie grafiche S.p.a., Paderno Dugnano;
Casale rag. Piergiorgio - Somma S.p.a., Somma Lombardo;
Casnati Ercole - Banco Ambrosiano Veneto, Como;
Casnati Luigi - Radaelli Velluti Mandello S.p.a., Mandello;
Castiglioni p.i. Carlo - Filatura di Grignasco S.p.a., Villanuova sul Clisi;
Cella Lino - DE.FI.LU. S.r.l., Cernusco sul Naviglio;
Ceruti p.i. Gianfranco - Ercole Marelli Trazione S.p.a., Sesto San Giovanni;
Cerveglieri Giordano - Unione Commercianti Lecchesi, Lecco;
Chiapuzzi rag. Giuseppina - ABB Elettrocondutture S.p.a., Milano;
Chiari Ermete - Az. Agr. Carrera Andrea & Figlio Ernesto, Quinzano;
Colombo Mario Angelo - F.lli Magugliani di Carlo S.r.l., Saccognago di Busto Arsizio;
Colombo Pierina - Pia Fondazione P. Piccinelli Casa Maria Consolatrice, Scanzorosciate;
Compagnoni Angiolino - Monguzzi & C. S.n.c., Desio;
Contato Celeste Luigi - Acciai Boriani S.r.l., Milano;
Conti Cesare - Cellografica Gerosa S.p.a., Inverigo;
Copetti Daniele - Cavenaghi & Ridolfi S.p.a., Limbiate;
Corbetta dott. Giuseppe Andrea - ABB - Asea Brown Boveri S.p.a., Milano;
Corti p.i. Giovanni Angelo - Samatec S.p.a., Calolziocorte;
Costi Danilo - Saia Esercizio S.p.a., Brescia;
Crippa p.i. Adriano - IMQ, Milano;
Crippa Angelo - Reggiani tessile S.p.a., Bergamo;
Degli Agosti Dario Romano - Fontana Luigi S.p.a., Verduggio;
Delbono rag. Giovan Maria - ASM, Brescia;
Del Grande Rosanna - SMA - La Rinascente S.p.a., Milanofiori;
Fagnani Luigi - Galdabini S.p.a., Gallarate;
Filiberti Armando - Istituto Chimioterapico Italiano S.p.a., Milano;
Fontana rag. Lanfranco - Credito Varesino S.p.a., Varese;
Fontana dott. Lucio - Banco di Roma S.p.a., Milano;
Fontana Nazaro - Lualdi Mobili S.p.a., Marcallo con Casone;
Fornara Angelo - Mariani Ferro S.p.a., Seregno;
Forni ing. Giuseppe - Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, Sestó San Giovanni;
Francia Valentino Carlo - Gist Brocades S.p.a., Casteggio;
Frigerio Gian Luigi - Sae Towers S.p.a., Lecco;
Furcolo ing. Giuseppe - Cesare Bonetti S.p.a., Garbagnate Milanese;
Gambini Giovanni - Chemie Linz Castellanza S.r.l., Castellanza;
Garavaglia Gian Paolo - Red Antonio Rossi & Figlio S.p.a., Magenta;
Garegnani p.i. Luigino - Simai S.p.a., S. Donato Milanese;
Gatti p.i. Walther - Iveco FIAT S.p.a., Brescia;
Gennari Mario - La Tipografia Varese S.p.a., Varese;
Ghinaglia Celeste - Az. Agr. Tomaselli Gianfranco, Cappella Picenardi;
Goldaniga Margherita - Safnat S.p.a., Milano;
Grassi Antonio - F.lli Testori S.p.a., Novate Milanese;
Grecchi avv. Ada - ENEL, Milano;
Guffanti Maria Teressa - Osram S.p.a., Milano;
Isola Carlo - Alleanza Assicurazioni S.p.a., Milano;
Lamburgo Franco - Minotti S.p.a., Meda;
Lanzarotti Luigi - Brambati S.p.a., Codevilla;
Lazzarini Oreste - Casa Vinicola Negri, Chiuro;
Lombardi Angelo - Manifattura Fraizzoli & C. S.p.a., Milano;
Lopez geom. Livio - Italtel Soc. Italiana Telecomunicazioni, Milano;
Lorenzoni Ferruccio - Banca Credito Agrario Bresciano S.p.a., Brescia;
Lucini Giorgio - Visgomma S.p.a., Fino Mornasco;
Maestrini Francesco - Editoriale Bresciana S.p.a., Brescia;
Mantovani Mario - L.A.R.C. Soc. Coop. a r.l., Sospiro;
Marcassoli Marino Giuseppe - FILP S.p.a., Milano;
Marchetti rag. Maria Rosa - Cereol Italia S.r.l., in Casalpusterlengo;
Marchiani Franco - Italtel S.p.a., Milano;
Mariani Carlo - Nuovo Ist. It. Arti Grafiche S.p.a., Bergamo;
Marrè Brunenghi ing. Alberto - Techint S.p.a., Milano;
Massensini rag. Gaetano - Duraldur S.p.a., Desenzano;
Mazzacani Mario Francesco - Sorit S.p.a., Melzo;
Mazzini Angelo - Ferrero S.p.a., Brescia;
Mereghetti Alberto Eugenio - Meccaniche Moderne S.p.a., Busto Arsizio;
Mezzanzanica Anna Maria - Flem S.p.a., Busto Arsizio;
Milesi p.i. Gianpiero - Dow Italia S.p.a., Milano;
Mino Giuseppe - Pietro Beretta S.p.a., Gardone Val Trompia;
Minotti geom. Giacomo - BIG Banca Industriale Laratese S.p.a., Gallarate;
Mirabelli Sergio - SIME Servizi Informatica Enichem S.p.a., Milano;
Moni ing. Dante - Fincantieri S.p.a., Saronno;
Moretti p.i. Enrico - Vortice, Zoate Tribiano;
Moroni Egidio - Larac S.p.a., Castellanza;
Moscatelli Cesare - BLM S.p.a., Cantù;
Mosconi Giuseppe - Kluber Lubrication Italia S.r.l., Milano;
Mozzanica Giancarlo - Tessitura di Merate, Merate;
Novati Alfonso - Peltrostyl, Fino Mornasco;
Padovani geom. Arnaldo - ENEL, Milano;
Paleari Gaudenzio Stefano - CO.ME.TE., Terno d'Isola;

Panseri Luciano - Montello S.p.a., Montello;
Panseri p.i. Mario Luigi - Reggiani Macchine S.p.a., Bergamo;
Passoni Lino - Siemens Telecomunicazioni S.p.a., Cassina de' Pecchi;
Pedretti Battista - Iveco FIAT S.p.a., Brescia;
Pensotti Mario Oliviero - Lobo S.p.a., Cornaredo;
Placido Donato - Donora Elettrodomestici S.p.a., Monza;
Pobbiati Giuseppe - Kenmore Italiana S.r.l., Cisliano;
Pola Giuseppe - Associazioni Industriali della Provincia di Cremona, Cremona;
Ponzini Sergio Umberto - Magneti Marelli, Cinisello Balsamo;
Pozzoli rag. Eugenio - Duomo Viaggi e Turismo, Milano;
Pretari Giovanni - Balma Capoduri & C. S.p.a., Voghera;
Raimondi Virginio - Minetti S.p.a., Bergamo;
Rampoldi geom. Gianfranco - SIP S.p.a., Milano;
Re Giuliano - Il Sole 24 Ore System S.p.a., Milano;
Reguitti ing. Angelo Lorenzo - Iveco FIAT S.p.a., Brescia;
Rimoldi Adriano - Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a., Milano;
Riva rag. Eugenio - Alivar S.p.a., Vimercate;
Rivà Romano - Walter Usap S.r.l., Fino Mornasco;
Rivoltella p.i. Martino - S + L + H S.p.a., Treviglio;
Rizzoni Giovanni - Ferrero S.p.a., Brescia;
Rovida Ferdinando - Alfa Romeo Auto S.p.a., Arese;
Rovida Italo Augusto - Italtel S.p.a., Milano;
Rusconi p.i. Angelo - Cesare Marelli & Figlio S.p.a., Cinisello Balsamo;
Sancini Mario - Davide Campari Milano S.p.a., Milano;
Sansoterra rag. Pietro - Magnetek Oemm S.r.l., Milano;
Sidoli Maria Rosalia - Ponti-Radio S.r.l., Peschiera Borromeo;
Sironi Enrico Mario - Augusta S.p.a., Cascina Costa;
Strada p.i. Romildo - ATM, Milano;
Strazzoni Germano - Piacenza rimorchi S.p.a., Cremona;
Tagliabue rag. Giorgio - Sacco S.r.l., Cadorago;
Tagliaferri Attilio - Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia S.p.a., Brescia;
Tajé Enrico - Banco Lariano S.p.a., Legnano;
Tomelleri p.i. Claudio - Iveco FIAT S.p.a., Suzzara;
Tonasso Adino - Jura Accessoires S.a., Bienne (Chieti);
Tosetti Mario - A. Agrati S.p.a., Veduggio;
Trombetta p.i. Gilberto - Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., Milano;
Vian Duilio - Bticino S.p.a., Varese;
Visconti Natale - Luigi Doninelli, Cantù;
Vitale geom. Carmine - Torno S.p.a., Milano;
Vittone Gianfranco - Alberto Bertuzzi S.p.a., Brugherio;
Zappatini Carlo - Agusta S.p.a., Sesto Calende;
Zini Ermenegildo - Castellini officine meccaniche S.p.a., Cazzago San Martino;
Zucchelli Margherita - Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a., Nerviano;
Abolis Marianno - SAIT Cons. delle coop. di consumo trentine - Soc. coop. a r.l., Trento;
Castagna Sergio - Società industriale trentina p.A., Trento;
Costa rag. Aldo - Cassa rurale di Levico, Levico Terme;
Crippa Enrico - Manifattura di Pergine S.p.a., Pergine Valsugana;
Gislimberti geom. Giuliano - Mazzalai costruzioni generali S.p.a., Trento;
Graiff Gino - Cassa rurale Romeno Soc. coop. a r.l., Romeno;
Marchetti Mario - Siderlandini S.p.a., Mezzolombardo;
Miorelli Remo - Cartiere Fedrigoni & C. S.p.a., Arco;
Tomasini Francesco - I.C.S. Bertagnin S.p.a., Rovereto;
Bertoli rag. Paolo - Azienda elettrica consorziale, Bolzano;
Bettiol p.i. Oscar - Acciaierie di Bolzano S.p.a., Bolzano;
Castellini geom. Ernesto - Delaiti S.p.a., Bolzano;
Costa Erwin - Banca di Trento e Bolzano, Bolzano;
Federa Albino Giuseppe - Prinoth S.p.a., Ortisei;
Garavelli dott. Umberto - Acciaierie di Bolzano S.p.a., Bolzano;
Margreiter Helga - RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., Bolzano;
Merzi Attilio - Banca di Trento e Bolzano, Trento;
Ongaro Umberto - Iveco S.p.a., Bolzano;
Baldan p.ch. Ivo - Calzoleria «La Parigina S.a.s.», Padova;
Baldo p.a. Giuseppe - Appiani S.p.a., Oderzo;
Balin geom. Renato - Cesare Rizzato & C. S.p.a., Padova;
Baretta Eleonora - Vimar S.r.l., Marostica;
Beghi Varo - A.C.T.V., Venezia;
Benevento geom. Italo - Veneziana gas S.p.a., Venezia;
Bianchet Sergio - Faram S.p.a., Giavera del Montello;
Biasin geom. Giorgio - Assitalia S.p.a., Roma;
Bognolo rag. Almerigo - Assicurazioni Generali S.p.a., Mogliano Veneto;
Bonaldo Diomira - Doria S.p.a., Orsago;
Bonfanti Angelo - Osram S.p.a., Treviso;
Bragato Albano - Calzaturificio G. Ballin, Strà;
Brisotto Giuseppe - Impresa Frate S.p.a., Spresiano;
Buldo Giovanni - Adriatica navigazione S.p.a., Venezia;
Businaro dott. Tullio - Ferrometalli Safem S.p.a., Padova;
Callegaro Franco - Baldan S.p.a., Arino di Dolo;
Camerin Egidio - Colussi S.p.a., Vittorio Veneto;
Carlet p.i. Giuseppe - Ceschelli S.p.a., Susegana;
Casagrande Mario - Barazzuol Luigi, Vittorio Veneto;
Caveggion rag. Alberto - Banco Ambrosiano Veneto, Torri di Quartesolo;
Celeghin Ivo - ECP Eniche. Polimeri, Ferrara;
Celot Maria Luisa - Carpené Malvolti S.p.a., Conegliano;
Chiarotto Alfredo - FIP Industriale S.p.a. Selvazzano Dentro;
Cimitan Bruno - Zanussi Grandi Impianti S.p.a., Conegliano;
Collauto rag. Giovanni - Adriatica Navigazione S.p.a., Venezia;
Cosmo Tarcisio - Piarotto Compensati S.r.l., Treviso;
Costella Antonio - Zoppelli S.r.l., Casier;
Dellabonzana rag. Renato - Istituto Bancario San Paolo di Torino, Vicenza;
Donò Mario - Magazzini Oviesse S.p.a., Mestre;
Facco Ivan - Barovier & Toso, Vetrerie Artistiche Riunite S.r.l., Murano;
Fantinel Rosetta - Piave S.p.a., Feltre;
Fassina p.i. Mario - ENEL, Padova;
Foletto rag. Renzo - Mediocredito delle Venezie, Venezia;
Fornasier Antonio - Fornasier Giuseppe S.n.c. di Aldo e Bruno Fornasier, Belluno;
Fradella ing. Vitaliano - Fincantieri S.p.a., Merghera;
Franzs p.i. Giampaolo - Alumix S.p.a., Porto Marghera;
Frigo p.i. Domenico - Fiamm Componenti Accessori FCA S.p.a., Montecchio Maggiore;
Furlan rag. Gianni - Impresa Costruzioni Successori P. Michieletto S.r.l., Mestre;
Galiotto Antonio Ottaviano - F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.a., Arzignano;
Gambato Renato - Società Veneziana Vetro;
Gasparini Francesco - SIP S.p.a., Treviso;
Lazzari Giancarlo - Kelemata S.p.a., Martellago;
Lonardi Vittorio - Belleli Industrie Meccaniche S.r.l., Mantova;
Meneghetti dott. Giorgio - Banca Antoniana, Padova;
Merlo Livio - F.lli Gondrand Autotrasporti, Milano;

Morandi Sergio - Ferrero S.p.a., San Martino Buon Albergo
Muraro Mario - G. Marzotto e Figli, Valdagno;
Nalin Giorgio - Stegagno S.r.l., Verona;
Nicolini rag. Fernando- Banca Popolare Veneta, Padova;
Nota geom. Remo - Grassetto Costruzioni S.p.a., Padova;
Panozzo ing. Piero - Grandi Cantieri, Venezia;
Passini Danilo - Esso Italiana S.p.a., PAdova;
Perdon Giuseppe - Officine Aeronavali Venezia S.p.a., Tessera;
Piazza Riccardo - «TIPSE» Tipolitografia del Seminario, Vittorio Veneto;
Pizzolon p.i. Arrigo - Nuova Magrini Galileo S.p.a., Battaglia Terme;
Precoma Teresa - S. Remo Confezioni S.p.a., Caerano San Marco;
Regazzo rag. Giuseppe - Banca Popolare Veneta, Padova;
Rigon Giuseppe - Alas Gruppo Lanario sardo, Macomer;
Santin Antonio - De Pretto Escher Wyss, Schio;
Siviero Danilo - Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Donada;
Soldà Imelda - G. Marzotto & Figli S.p.a., Valdagno;
Stelluto ing. Luigi - Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.a., Venezia;
Susan rag. Dante - Banca Antoniana, Padova.
Tomasi p.a. Antonio - Cantina Colli del Soligno, Solighetto;
Valsecchi Walter - G. Marzotto & Figli S.p.a., Valdagno;
Vianello Alberto - Bortoli Ettore S.r.l., Venezia;
Zambelli p.i. Renzo - ENEL, Venezia;
Zanardo Leone - Zanussi Elettrodomestici S.p.a., Susegana;
Zanata rag. Onorato - Pepper Industries Ltd. S.r.l., Trebaseleghe;
Zanchetta Franco - Stefanel S.p.a., Ponte di Piave.
Zane Lina - SIP S.p.a., Verona;
Bortolussi Rino - Seleco S.p.a., Pordenone;
Bozzi Egidio - Tonutti S.p.a., Remanzacco;
Bradaschia Bruno - Cotonificio Triestino S.r.l., Gorizia;
Campagna Adriano - Savio S.p.a., Pordenone;
Caverzan p.i. Ilario - Zanussi Elettrodomestici S.p.a., Susegana;
Chersi dott. Livio - Assicurazioni Generali S.p.a., Trieste;
Cussigh Pietro - La San Marco S.p.a., Gradisca d'Isonzo;
Domini Luciano - Geap S.p.a., Fiume Veneto;
Fabro Roberto - Fantoni S.p.a., Osoppo;
Ferri p.i. Angelo - Acega, Trieste;
Fiorino Ivo - Gervasoni S.p.a., Pavia di Udine;
Galante Tullio - ACT Azienda Comunale Trasporti, Trieste;
Gleria Nevia - Saul Sadock S.p.a., Trieste;
Gregoratti Achille - ENEL, Udine;
Lanzone Angela - Mitis G. & G. S.n.c., Trieste;
Michelini Aldo - Az. Agr. Vivai Del Zotto, Santa Maria La Longa;
Milocco cap. macc. Fabrizio - Fincantieri CNI, Monfalcone;
Pesco rag. Liliana - Ansaldo Industria S.p.a., Monfalcone;
Rossitti rag. Renzo - Banca Cattolica del Veneto S.p.a., Udine;
Zigiotti rag. Oscar - Zanussi Grandi Impianti S.p.a., Pordenone;
Alvino Franco - Fincantieri S.p.a., Genova;
Barbini Alfredo - Ventura S.p.a., Genova;
Bartoli Andrea - Ocean S.p.a. San Giorgio Elettrodomestici, La Spezia;
Biagi Adriano - Termomeccanica Italiana S.p.a., La Spezia;
Bianchi Enrico - Oto Melara S.p.a., La Spezia;
Biggio Anna - Faci S.r.l., Carasco;
Brambilla rag. Enzo - Banca Popolare di Bergamo Soc. coop. a r.l., Genova;
Cappato Marino - Carena S.p.a., Genova;
Carossa Sergio - Ocean S.p.a. San Giorgio Elettrodomestici, La Spezia;
Casubolo rag. Giuseppe Standa S.p.a., Genova;
Cavani p.i. Adriano - Ansaldo Trasporti S.p.a., Genova;
Croce Esli - Marconi S.p.a., Genova-Cornigliano;
Donati rag. Gian Carlo - Svenska Terminal in Genova S.p.a., Genova;
Fabiani Vittorio - Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a., Genova;
Gallione geom. Giulio Cesare - Italstrade S.p.a., Genova;
Garino Mario - P. Soffiantino S.p.a., Genova;
Gasparino dott. Fausto - Intersind, Genova;
Giampetruzzi rag Domenico - Cassa di Risparmio di Savona, Savona;
Martini Antonio - Aldo Trucco, Ospedaletti;
Maurilli p.i. Davide - Nuova Magrini Galileo S.p.a., Savona;
Mengoni Renato - Elah Dufour Soc. Alimentari riunite a r.l., Genova-Pegli;
Ottone rag. Francesco - F.I.P. Formatura Iniezione Polimeri S.r.l., Genova;
Regis Adalgisa - SIP S.p.a., Savona;
Rimini ing. Lionello - ILVA S.p.a., Genova;
Rivera dott. Enrico - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Genova;
Romei Alessandro - Bi Erre. Di. S.p.a., Genova;
Siccardi rag. Dionisio - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Genova;
Sinigaglia ing. Edoardo - Bailey Esacontrol S.p.a., Genova;
Stefanini Alfio - Nuova Magrini Galileo S.p.a., Savona;
Torrielli p.i. Francesco Giuseppe - ENEL, Vado Ligure.
Tricerri Giuseppe - S.C.A. Genova S.p.a., Genova;
Zuccarino Vincenzo - Italia di navigazione S.p.a., Genova;
Alfieri Ernesto - Barilla alimentare S.p.a., Parma,
Badini dott. Alfonsino - Banca Nazionale del Lavoro, Forlì;
Barbieri Arrigo - Istituto di vigilanza privata «L'Elmetto», Bologna;
Benozzo Licia - G.D. S.p.a., Bologna;
Bergianti Silvano - Caseificio sociale San Giovanni soc. coop. a r.l., Soliera;
Berti Giulio - Mazzoni Mario di Mazzoni comm. Pietro, Ferrara;
Branchi dott. Germano - Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.a., Parma;
Brandoli Filomena - Hotel ristorante Fini, Modena;
Brandolini Germano - Az. Agr. Orsi Mangelli, San Giovanni in Persiceto;
Buganè Franco - Gondrand S.p.a., Castel Maggiore;
Campanini Luciano - Zattoni off. mecc. S.r.l., Forlì;
Camurri rag. Egidio - Dallari Nino & Figli S.n.c., Fabbrico;
Casarini p.i. Antonio - Faxion Italy S.p.a., Carpi;
Cavallina Tina - Tartarini valvole S.p.a., Casalecchio di Reno;
Cavrini Enea - Camst, Villanova di Castenaso;
Cesari Gianna - Intercosmo S.p.a., Sala Bolognese;
Cevenini Aldino - Metalplast S.p.a., Sasso Marconi;
Cevolani Lilia - Angelo Po S.p.a., Carpi;
Chercher Vittorio - SIP S.p.a., Bologna;
Chiappelli Amilcare - Ferrero S.p.a., Argelato;
Delfanti Lino - Lodigiani S.p.a., Milano;
Ferrari Narciso - Ceramiche della Robbia S.p.a., Casalgrande;
Filippazzi Cesare - Step S.p.a., Piacenza;
Fini Pier Luigi - Bartolini S.p.a., Bologna;
Forlani Flavio - Castelnovese Soc. coop a r.l., Castelnuovo Rangone;
Forlivesi Alessandro - Laterizi Brunori S.p.a., Bubano di Mordano;
Franchi rag. Albina - Coint S.r.l., Castel Maggiore;

Gabrielli Dante - Castellini S.p.a., Castel Maggiore;
Giavarini Giancarlo - Virginio Schiaretti S.p.a., Fontanini;
Gibertoni Luciano - Fiatgeotech S.p.a., Modena;
Gigli Wladimiro - Carlo Bubani S.r.l., Ravenna;
Giovannini Teresina - Delta frutta ferrarese Soc. Coop a r.l., Portomaggiore;
Gonizzi geom. Gianni - Consorzio compagnie aeronautiche S.r.l., Parma;
Govi Bruno - Idracos S.p.a., Parma;
Granata Mario - P.C. S.p.a., Piacenza;
Grandi Emma - Az. Agr. La Ringhiera S.r.l., Bologna;
Lai Gianfranco - FIAT auto S.p.a., Bologna;
Lazzari Lucio - Cartiera di Marzabotto S.r.l., Marzabotto;
Longanesi dott.ssa Giovanna - Cereol Italia S.r.l., Ravenna;
Maggi geom. Egidio - R.D.B. S.p.a., Pontenure;
Menabue Luciano - Corni serrature S.r.l., Saliceto Panaro;
Michelini Wilmo - Stratos S.r.l., Carpi;
Mignani Guido - Alleanza Assicurazioni S.p.a., Ferrara;
Minari Alberto - Mobilificio Ampollini Dialma & Figli, Parma;
Monteguti Maria Grazia - Siderpali S.p.a., Crespellano;
Morini Franco - Farmacie comunali riunite, Reggio Emilia;
Musi Germano - Reggiane off. mecc. italiane S.p.a., Reggio Emilia;
Ortolani Leo - Cerioli S.p.a., Castel Maggiore;
Pagliari Franco - Mondial gas, Castenaso;
Panini Giorgio - Ferrari Engineering S.p.a., Maranello;
Panni rag. Gilberta - Impero S.p.a., Piacenza;
Parmeggiani Romano - Banca Nazionale Agricoltura S.p.a., Ferrara;
Paterlini p.i. Licinio - Lombardini S.p.a., Reggio Emilia;
Pazzaglia Leopoldo - Airblok S.r.l. - Sasso Marconi;
Pellinghelli Emo - Zanichelli Meccanica S.p.a., Parma;
Raimondi geom. Paolo - Cassa di Risparmio, Bologna;
Rimondini Lidia - Massalombarda Colombani S.p.a., Massalombarda;
Riva Dirce - Ruggerini Motori S.p.a, Reggio Emilia;
Rizzardi Maria Pia - Barilla G. & R. F.lli S.p.a., Parma;
Rossi Graziano - Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.a., Parma;
Rugolo Nunziato - Impresa Pizzarotti & C. S.p.a., Parma;
Sarti Lilliano - Sandoni S.p.a., Anzola Emilia;
Sartori Giuseppe - Capolo - Gestioni Industriali S.p.a., Montecchio Emilia;
Sciolette Pier Luigi - Civ & Civ Soc. coop. a r.l., Modena;
Solaroli Giuseppe - Auto Lugo S.r.l., Lugo;
Spallanzani Mauro - Ceramica Iris S.p.a., Fiorano Modenese;
Tinarelli Giordano - Az. Agr. Dall'Olio Carlo, Longastrino di Argenta;
Trevissoi p.i. Marcello - Enichem S.p.a., Ferrara;
Visconti Marco - Lockwoods Italiana L.I.F. S.p.a., Fidenza;
Zanotti rag. William - Crdito Romagnolo S.p.a., Bologna;
Zini Roberto - Enel, Bologna;
Agazzone p.ch. Pietro Marco - Esso Italiana S.p.a., Genova - Calata Canzio;
Agresti Giampaolo - Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Pistoia;
Arretini p.a. Mario - Marchesi Dè Frescobaldi S.p.a., Firenze;
Bacci p.i. Beppino - Fiat Auto S.p.a., Firenze;
Bardi Giulio - Ex Spica S.p.a., Livorno;
Barretone Rolando - Magazzini Generali e Silos S.p.a., Firenze;
Bartoli Angiolo - Industrie Riunite del Panforte di Siena S.p.a., Siena;
Bazzano p.ch. Giampiero - Conceria Alba S.p.a, Fucecchio;
Beatini Paolo - Istituto Geografico Militare, Firenze;
Bellandi Aldo Gaspero - Lanificio Angiolo Migliotti S.r.l., Prato;
Billi Remo - Bisonte S.p.a., Santa Croce sull'Arno;
Bindi Danilo - Piaggio & C. S.p.a., Pontedera;
Bon p.i. Adriano - Zanussi Elettrodomestici S.p.a., Scandicci;
Bragaglia Angelo - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., Pistoia;
Bresci rag. Carlo - Cassa di Risparmio di Prato, Prato;
Calchini Piero - Adolfo Corsi S.p.a. Carrara;
Cantarini Bernardo - SIP S.p.a. Grosseto;
Canuti Bruno - Ferrero S.p.a., Firenze;
Carretti rag. Paolo - Europa Metalli LMI S.p.a., Firenze;
Castelli Marisa - S.M.A. S.p.a., Firenze;
Casucci Carla - Casa del modello e della sposa, Arezzo;
Caviglioli Marsilio - Breschi F.lli S.n.c., Prato;
Ceccarini Bruno - Conceria Gi-Elle-Emme S p.a., Ponte a Egola;
Chelucci Iris - Lanificio Dell'Olivo S.p.a., Prato;
Cherici Luciano - Ferrero S.p.a., Siena;
Cipollin p.i. Giovanni - RAI Centro Trasmittente Monte Serra, Calci;
Coroni p.i. Giacomo - Solvay & C ie S.A., Rosignano Solvay;
Costanzo rag. Piero - Banca Toscana S.p.a., Firenze;
Curto Giorgio - Scuola di Guerra Aerea, Firenze;
Del Signore Umberto - Agip Plas S.p.a., Roma;
Di Grazia Gianfranco - Imeg S.p.a., Massarosa;
Favati Enrico - Banca Nazionale del Lavoro, Lucca;
Favilli Maurizio - M.A.B.R.O. S p.a , Grosseto;
Ferretti Maria Giulia - A.M.B A. S.r.l., Grosseto;
Fondi p.i. Carlo - Imeg S.p.a., Massarosa;
Fort ing. Antonio - Officine Galileo S p.a., Campi Bisenzio;
Fratini geom. Gilberto - Ente Ferrovie dello Stato, Arezzo;
Galassi p.i. Pier Luigi - Consorzio Agrario Provinciale di Siena, Siena;
Gialli p.a. Guido - ENEL, Arezzo;
Giovannoni Luiciano - Officine Galileo S.p.a., Campi Bisenzio;
Giuntini Giovanni - Salvatore Ferragamo S.p.a., Firenze;
Granchi Luigi Michele - Ente Ferrovie dello Stato, Pisa;
Gronchi dr. Divo - Monte dei Paschi di Siena, Firenze;
Lami Enzo - Esso Italiana S.p.a., Livorno;
Lazzerini p.a. Aldo - Sclavo S.p.a., Siena;
Lazzoni Giuseppe - Consorzio Industriale Fiammiferi, Roma;
Lotti p.a. Dino - Kartos Cartotecnica Toscana S.p.a., Montecatini Terme;
Lunardi Amleto - Cantieri Navali M. e B. Benetti S.p.a., Viareggio;
Marranci Orazio - Vetreria I.V.A., Montelupo Fiorentino;
Orlandi Marcello - Cesare Sestini S.r.l., Firenze;
Orsotti Benito - Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a , Pistoia;
Palli Novaro - Saponerie Mario Fissi S.p.a., Scandicci;
Pennacchiotti Fernando - Imeg S.p.a., Massarosa;
Pini dr. Roberto - Banca Toscana S.p.a., Firenze;
Rogai Giuseppina - Ospedale Santa Maria Nuova, Firenze;
Rossi Graziano - Fama di Pazzagli S.n.c., Montevarchi;
Rostagno ing. Gustavo - ENEL, Firenze;
Rovaglia geom. Ariberto - Cire S.p.a., Milano;
Scagliarini p.i. Oriano - ENEL, Lucca;
Servadei Fernando - Ex Ilva S.p.a., Piombino;
Stocchi Fabio - Unoaerre Italia S.p.a., Arezzo;
Tarducci Maria Pia - Luigi e Guido Tesi S.r.l., San Piero a Ponti;
Tesi Franco - Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Pistoia;

Tollini Marcello - Montecatini Edison, Massa;
Torcoli Giovanni - ENEL, Larderello;
Verdacchi Domenico - Fattoria di Sommaia, Calenzano;
Vezzosi Astro - Downty Polypac S.p.a., Livorno;
Ambrosini Athos - Ferrero S.p.a., Collemarino di Ancona;
Angeli rag. Antonio - Cassa di Risparmio, Pesaro;
Angelini Delfino - F.lli Olivieri S.r.l., Ascoli Piceno;
Bacciaglia Germano - F.lli Storoni S.r.l., Pesaro;
Bolognini Primo - Fincantieri S.p.a., Ancona;
Camilletti Paolino - Società Elettrocommerciale Toscana S.p.a., Ancona;
Carloni Carlo - Istituto Campana, Osimo;
Ciavattini Carlo - Acraf S.p.a., Ancona;
Costanzi Alfio - Veco S.r.l., Senigallia;
Dominelli Dino - Fincantieri S.p.a., Ancona;
Eleonori Armando - Nazareno Gabrielli S.p.a., Tolentino;
Frulli Pietro - Autocarrozzeria Primo Borgogelli, Pesaro;
Galassi Vincenzo - Cementi Portorecanati S.p.a., Portorecanati;
Galbucci Sergio - S.A.M., Novafeltria;
Giammarini Massimo - Navigazioni Montanari S.p.a., Fano;
Giardini Oberdan - Ente Ferrovie dello Stato, Ancona;
Grassetti rag. Carlo - Az. Autonoma Poste e Telecomunicazioni PP.TT., Civitanova Marche;
Lorenzetti Lamberto - Tranviaria Provinciale CO.TR.AN., Ancona;
Mazzotti p.a. Giancarlo - S.I.S.S. S.p.a., Senigallia;
Nibbi p.i. Vincenzo - ENEL, San Benedetto del Tronto;
Palleri Domenico - Edile Bertozzini S.p.a., Pesaro;
Piergentili Aurelio - Craglia Felice & Figli S.n.c., Tolentino;
Raimondi Giuseppe - Centcavi Industria S.r.l., Ascoli Piceno;
Ribeca Valeriano - SIP S.p.a., Ascoli Piceno;
Scaramucci Carla - SIP S.p.a., Ascoli Piceno;
Sperandini Rolando - Banca Nazionale del Lavoro, Macerata;
Tittarelli p.a. Rolando - S.A.F. S.p.a. - Società Agricola Forestale. Az. Santa Maria in Selva, Treia;
Tranquilli Secondo - Cartiera di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno;
Bartoletti Giuseppe - Terni S.p.a., Terni;
Betti Marcello - Petrini S.p.a., Bastia Umbra;
Casciola Quinto - Farmacia del Corso, Foligno;
Checcacci Iacopo - Luisa Spagnoli S.p.a., Perugia;
Gagliardi p.i. Francesco - SIP S.p.a., Perugia;
Laurenzi Giuseppe - ENEL, Perugia;
Mascetti p.ch. Adriano - Perugina S.r.l., Perugia;
Orazi Clito - Cantina Sociale Tudernum Soc. coop. a r.l., Todi;
Petrucci Enzo - Ilva S.p.a., Terni;
Properzi p.e. Aroldo - ENEL, Foligno;
Romualdini Mara - ENEL, Terni;
Sartini Fausto - Bosco Industrie Meccaniche S.p.a., Terni;
Sergiovanni p.i. Ezio - Ilva S.p.a., Terni;
Severini p.e. Ovidio - Ilva S.p.a., Terni;
Talamonti p.i. Giampaolo - Italtel Tecnomeccanica S.p.a., Terni;
Abagnale Gennaro - Goodyear Italiana S.p.a., Cisterna di Latina;
Abagnale Giulio - Goodyear Italiana S.p.a., Cisterna di Latina;
Amatori Adriano - Cassa di Risparmio di Rieti, Rieti;
Assenso ing. Giovanni - Selenia Elsag Sistemi Navali S.r.l., Roma;
Barbabella p.i. Antonio - ENEL, Roma;
Barberi p.i. Aldo - Credito Italiano S.p.a., Roma;
Bartolini Alessandro - ACEA, Roma;
Beccafico Mario - Assitalia S.p.a., Roma;
Bilancioni Antonio - Elettronica S.p.a., Roma;
Bonafaccia dr. Francesco - ACEA, Roma;
Braida Bruno - Esso Italiana S.p.a., Roma;
Brugia dr. Luciano - Compagnia di Assicurazioni Tirrena S.p.a., Roma;
Brunelli rag. Enzo - Cassa di Risparmio di Rieti, Rieti;
Brunetti Antonio - Fiat Auto S.p.a., Roma;
Buttò Frugolino - Tor di Valle Costruzioni S.p.a., Roma;
Cagnetti Alfredo - SIP S.p.a., Roma;
Canali rag. Ferdinando - Standa S.p.a., Roma;
Cardolini rag. Maria - Raffineria di Roma S.p.a., Roma;
Cardoni Bernardino - Unicem S.p.a., Guidonia;
Carulli Mirella - Cesari Luigi S.r.l., Roma;
Cera Mario - ENEL, Roma;
Chiovoloni Domenico - S.A.C.O.M. S.r.l., Roma;
Ciabattini avv. Raffaele - C.I.D.A., Roma;
Ciace Duilio - Snia BPD, Rieti;
Ciotti Rina - ATAC, Roma;
Conti Natale - ATAC, Roma;
Cosentino Giuseppe - SIP S.p.a., Roma;
Cruciani Oscar - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;
Cuccodoro rag. Raffaele - Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, Viterbo;
Dal Zotto Maurizio - Azienda Alberghiera Bettoja, Roma;
D'Antonio Francesco - SIP S.p.a., Roma;
D'Autilia ing. Vittorio - Esso Italiana S.p.a., Roma;
Di Terlizzi rag. Giuseppe Angelo - Rover Angelini, Roma;
Durante Sergio - ATAC, Roma;
Fares p.i. Giacinto - Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a., Roma;
Fedeli Antonio - Cartiera di Subiaco S.p.a., Subiaco;
Ferrotti Egidio - Hotel Cavalieri Hilton International S.r.l., Roma;
Fiocco Antonio - A.S.M., Rieti;
Franceschilli Angelo - Trombetta Giorgio & C., Roma;
Francesconi p.i. Carli - ILM - IPS, Roma;
Gasparini Marcello - 3 I - Industria Italiana Imballaggi S.p.a., Rieti;
Gatta p.i. Alberto - ENEL, Roma;
Gionne rag. Giuliana - Banca Commerciale Italiana S.p.a., Roma;
Gradassi Alviero - Fiat Auto S.p.a., Roma;
Interrante Giovanni - Manzo Auto 81 S.r.l., Roma;
Lami rag. Luciano - Fiat Sava S.p.a., Roma;
Laurenti p.i. Alfio - ACEA, Roma;
Lilli geom. Mario - ATAC, Roma;
Magagnini Paolo - ATAC, Roma;
Malatesta Ennio - Alitalia S.p.a., Roma;
Manovelli p.i. Gustavo - ENEL, Roma;
Marcelloni dr. Lamberto - INA, Roma;
Marchetti dr. Carlo Agostino - Confindustria, Roma;
Marchionne Ignazio - Fiat Auto S.p.a., Roma;
Marfori rag. Luciano - Nuova Autovox S.p.a., Roma;
Massa Antonio - SIP S.p.a., Roma;
Mestici Otello - Esso Italiana S.p.a. - Roma;
Murtas geom. Mario - ATAC, Roma;
Nadali rag. Giorgio - Alitalia S.p.a., Roma;
Parente Bartolomeo Graziano - Manzo Auto 81 S.r.l., Roma;
Patrono Donato - Esso Italiana S.p.a., Roma;
Pezzella rag. Pasquale - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;

Picarone dr. Edoardo - Raffineria di Roma S.p.a., Roma;
Pietrosanti Carla - Wyeth S.p.a., Aprilia;
Pizzichi rag. Giovanni - C.I.D.A., Roma;
Poleggi rag. Lucia - Assitalia S.p.a., Roma;
Porretta rag. Marcello - Innocenti Milano S.p.a., Roma;
Privitera Massimo - Sirio Gruppo Fiat, Roma;
Quattrini p.i. Gian Carlo - Orpheus S.p.a., Roma;
Ramacci dr.ssa Maria Teresa - Sigma Tau S.p.a., Pomezia;
Renna dr. Aurelio - Ericsson S.p.a., Roma;
Romagnuolo dr. Francesco - Rivista Mensile «Risveglio del Molise e del Mezzogiorno», Roma;
Sabani Mario - Italgas S.p.a., Roma;
Salto Enrica - Spatafora S.p.a., Roma;
Salvini Carlo - Banco S. Spirito S.p.a., Roma;
Santamaria p.i. Orlando - Nuova Mistral S.p.a., Sermoneta;
Sardellitti p.i. Armando - SIP S.p.a., Roma;
Scialla Domenico - Sigma Tau S.p.a., Pomezia;
Seri rag. Silvia - Banca Nazionale del Lavoro, Roma;
Seri Vincenzo - Fiat Auto S.p.a., Roma;
Spada dr. Giorgio - Sigma Tau S.p.a., Pomezia;
Spadoni Alfredo - A.S.M., Rieti;
Spantigati dr. Federico - Esso Italiana S.p.a., Roma;
Tenderini dr. Enrico - INA, Roma;
Testoni rag. Aldo - Banca Nazionale dell'Agricoltura, Roma;
Tomaselli p.i. Alessandro - ACEA, Roma;
Trucchia Mario - Alitalia S.p.a., Roma;
Urbinati p.i. Aldo - Ericsson Fatme S.p.a., Roma;
Zirano dr. Guido - Confindustria, Roma;
Bernabei Sandro - SIP S.p.a., Pescara;
Bucci geom. Marcello - Cogefar - Impresit S.p.a., L'Aquila;
Cappelletti Carlo - Arpa S.p.a., Chieti;
Catenacci Luciana - Italtel S.p.a., L'Aquila;
Celi Gabriella - Italtel S.p.a., L'Aquila;
Ciocca p.i. Angiolo Guido - Alenia S.p.a., L'Aquila;
Diodato p.i. Tullio - ENEL, L'Aquila;
Di Pasquale Cesare - Arpa S.p.a., Chieti;
Esposito Orazio - SIP S.p.a., Pescara;
Frattura Amleto - Ente Ferrovie dello Stato, Lanciano;
Lulli dr. Liberatore - B.P.A.M. Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana, Teramo;
Lullo Tullio - Cartiera Chieti S.p.a., Chieti;
Palombo Erminio - ENEL, Pescara;
Patriarca dr. Giorgio - Montefluos S.p.a., Bussi sul Tirino;
Peca Rocco - Industria Adriatica Confezioni S.p.a., Chieti Scalo;
Perfetto Elisabetta - Fater S.a.s., Pescara;
Schiazza p. ch. Armando - S.I.A.C. S.r.l., Bussi Officine;
Sorino Antonio - CIR Cartiera di Chieti S.p.a., Chieti;
Tuccella Dante - Italtel S.p.a, L'Aquila;
Vitaliani rag. Giorgio - Italtel S.p.a., L'Aquila;
Di Bello geom. Giuseppe - Ente Ferrovie dello Stato, Napoli;
Maluorni Francesco - Lopriore Liberio, Campobasso;
Palmieri Fulvio - SIP S.p.a, Isernia;
Pietrunti Italo - Lopriore Liberio, Campobasso;
Salvatore p.i. Eraldo - ENEL, Campobasso;
Amato Guido - Consorzio Autonomo Porto di Napoli, Napoli;
Amoroso Alberto - Ericsson Fatme S.p.a., Napoli;
Apice rag. Alberto - Tangenziale di Napoli S.p.a., Napoli;
Auletta Natale - Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a., Salerno;
Azzone Gaetano - Alenia S.p.a., Napoli;
Barbarano Raffaele - Banco di Napoli S.p.a., Napoli;
Barbella Gaetano - Alfa Romeo Avio S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Battista Giuseppe - ENEL Napoli;
Battista rag. Guglielmo - ENEL, Avellino;
Biamonte p.i. Raffaele - ENEL, Napoli;
Bonavolontà Fulvio - Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a., Napoli;
Cacciola Pasquale - ENEL, Napoli;
Cassese Antonio - ENEL, Napoli;
Caparano Tommaso - Vitale Costruzioni S.r.l., Napoli;
Cianci p.i. Michele - Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a., Capodichino;
Cirillo Vincenzo - Grilli S.r.l. Concessionaria FIAT, Napoli;
Coppola Mario - Antonio Sada & Figli S.r.l., Pontecagnano;
D'Alessandro Francesco - Antonio Amato & C. S.p.a., Palermo;
D'Amborsio Luigi - SIP S.p.a., Napoli;
Del Grande Vincenzo - ATACS, Salerno;
De Monte Francesco - Ente Ferrovie dello Stato, Cancello Scalo;
De Rosa p.ch. Giustino - Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Di Blasio Anna Maria - Banco di Napoli, Napoli;
Di Francia Antonio - Ilva S.p.a, Napoli;
Di Mauro Vittorio - Otis Italia S.p.a, Napoli;
D'Incà Tullio - ENEL, Napoli;
Di Somma Onofrio - Ente Ferrovie dello Stato, Napoli;
D'Orio rag. Assunta - Acquedotto Vesuviano S.p.a., Ercolano;
Durante Antonio - Antonio Amato & C. S.p.a., Salerno;
Durante Giosuè - Adriano Gomba & C. S.a.s., Napoli;
Esposito p.ch. Aldo - Ciba Geigy S.p.a., Torre Annunziata;
Esposito Aniello - Ciba Geigy S.p.a., Napoli;
Esposito Luigi - Sepsa S.p.a., Napoli;
Esposito Luigi - Sepsa S.p.a., Napoli;
Ferri Elio - ENEL, Napoli;
Fittipaldi ing. Ferdinando - Metalmeccanica Lucana S.p.a., Napoli;
Franco Francesco - Banco di Napoli, Napoli;
Garzillo Giuseppina - SIP S.p.a., Napoli;
Giornano Vera - Nuova Mecfond S.p.a., Napoli;
Giuliano dr. Ugo - Ciba Geigy S.p.a, Napoli;
Grasso Egidio - Banco di Napoli, Napoli;
Guarino Alberto - Assicurazioni Generali S.p.a., Mogliano;
Iasevoli Toni - Alfa Romeo Avio S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Lama Maria - Icinen S p.a. Casavatore;
Laureti dott. Cesare - Cassa di Risparmio Salernitana, Salerno;
Lazzo Francesco - Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. Pozzuoli;
Leonetti Giuseppe - Ente Ferrovie dello Stato, Napoli;
Lerro Carmine - ENEL, Napoli;
Luongo Gaetano - Hotel Excelsior S.r.l., Napoli;
Macchiarelli Sisto - ENEL, Napoli;
Malafronte Pasquale - Meridbulloni S.p.a, Castellammare di Stabia;
Marroncelli Antonio - ENEL, Caserta;
Milano ing. Ottavio - Ilva S.p.a., Napoli;
Minichini Benedetto - ENEL, Napoli;
Moltedo Ernesto - Cementir S.p.a., Napoli;
Morra Salvatore - I.P.M. S.p.a., Arzano;

Moselli p.t. Giovanni - Avis S.p.a., Castellammare di Stabia;
Napoleone Antonio - Ente Ferrovie dello Stato, Napoli;
Noviello Giuseppe - Alfa Romeo Avio S.p.a., Napoli;
Olivieri Luigi - Sniberg S.p.a., Napoli;
Palmese Gaetano Felice - Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Palumbo Raffaele - Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Panariello Michele - Meridbulloni S.p.a., Castellammare di Stabia;
Pantaleo Oreste - Banco di Napoli, Napoli;
Paschetta Carlo - Olivetti S.p.a., Caserta;
Petrone Salvatore - I.C.M.I. S.p.a., Napoli;
Picillo Vincenzo - Wattsud S.p.a., Casavatore;
Pietronudo Pasquale - Sepsa S.p.a., Napoli;
Pisani dott. Ugo - Domenico Russo & Figli S.p.a, Benevento;
Polverino Mario - Alfa Romeo Avio S.p.a, Napoli;
Pontone Catello - Fincantieri S.p.a, Castellammare di Stabia;
Provenza rag. Antonio - La Doria S.p.a., Angri;
Punzo Giorgio - Alfa Romeo Avio S.p.a., Napoli;
Reale rag. Mario Felice - Banca Popolare di Novara Soc. coop. a r.l., Napoli;
Renella Giuseppe - Alfa Romeo Avio S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Rescigno rag. Claudio - Alleanza Assicurazioni S.p.a, Napoli;
Ricci Luigi - Hotel Excelsior S.r.l., Napoli;
Rivelli Antonio - Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a., Eboli;
Ronga Aniello - Jutificio Napoletano S.p.a., Napoli;
Rusconi Roberto - Banca Commerciale Italiana S.p.a., Napoli;
Salvarezza Gennaro - Adriano Gomba & C. S.a.s., Napoli;
Savastano Carmine - Deposito Generale Monopolio, Castellammare di Stabia;
Savini Elia Cesare - Standa S.p.a., Napoli;
Scognamiglio Michele - Nuova Mecfond S.p.a., Napoli;
Sorrentino Antonio - A.T.A.N., Napoli;
Taddeo Pietro - Aeritalia S.p.a., Pomigliano d'Arco;
Tomei Dante - Edilcuoghi S.p.a., Sassuolo;
Torello Vittorio - Ente Ferrovie dello Stato, Napoli;
Tortora Ciro - Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a., Fusaro;
Urciuoli rag. Carlo - Banca Nazionale del Lavoro, Avellino;
Vajro Alberto - Sepsa S.p.a., Napoli;
Vitale dott.ssa Maria Concetta - SIP S.p.a, Napoli;
Vittoria dott. Giuseppe - Cementir S.p.a., Napoli;
Volpicelli Flavio - ENEL, Napoli;
Armenise Margherita - A.DI.VAR. S.p.a., Bari;
Arzeni Arturo - Alleanza Assicurazioni S.p.a, Taranto;
Augimeri rag. Domenico - Banca Nazionale del Lavoro, Bari;
Bianco Antonio - Enichem Anic S.r.l., Brindisi;
Bisceglia Giuseppe - Ente Ferrovie dello Stato, Bari;
Boffoli Genoveffa - Acciaierie e Ferriere Pugliesi S.p.a., Bari;
Borrelli p.i. Giuseppe - Banco di Napoli, Bari;
Brecci p.i. Carlo - ENEL, Bari;
Brescia rag. Giovanni - Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a, Bari;
Carrassi Giuseppe - Michele Mincuzzi S.n.c., Bari;
Casamassima Domenico - ENEL, Taranto;
Cavone Francesco - Banca d'America e d'Italia, Bari;
Chiancarella rag. Antonio - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Bari;
Ciriaco rag. Felice - Consorzio Agrario Provinciale, Foggia;
Colitta dott. Vittorio - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., Bari;
Cordiè p.i. Vittorio Oreste - Bendix Altecna S.p.a., Bari;
D'Amelio Nemo Candido - Editrice Daunia Agricola, Foggia;
De Benedictis Marco - A.M. Gas, Bari;
De Giorgi Giuseppe Antonio - Himont Italia S.r.l., Brindisi;
De Sabato p.i. Costantino - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Bari;
D'Ippolito p.i. Osvaldo - Fincantieri S.p.a., Taranto;
Galeazzi Giancarlo - RAI Radiotelevisione Italiana, Bari;
Germano Luigi - Avandero Messaggerie Nazionali S.p.a., Bari;
Gervasio Antonio - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Bari;
Giliberti Giuseppina Addolorata - ENEL, Bari;
Giorelli Nicola - Nuovo Pignone S.p.a., Bari;
Grittani Giovanni - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Foggia;
Iacobbi rag. Biagio Nicola - Istituto Autonomo Case Popolari, Bari;
Laricchia Giovanna - SIP S.p.a., Brindisi;
Martinelli Elviro - Enichem Anic S.r.l., Brindisi;
Mastrandrea Francesco - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Bari;
Merico Antonio - Ferrovie Sud Est, Bari;
Minafra Angelo - Breda Fucine Meridionali S.p.a., Bari;
Monteleone rag. Giuseppe - Fiat Auto S.p.a., Bari;
Muscillo Domenico - Consorzio Bonifica Capitanata, Foggia;
Nardella geom. Angelo Gabriele - Consorzio Bonifica Capitanata, Foggia;
Neglia geom. Giovanni - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Taranto;
Palumbo geom. Giuseppe - SIP S.p.a., Bari;
Piacente dott. Francesco Paolo - ENEL, Bari;
Piarulli p.a. Vincenzo - Ferrotranviaria S.p.a., Bari;
Pignanelli rag. Salvatore - ENEL, Bari;
Polignano Giuseppe - Giuseppe Tavia S.p.a., Bari;
Renna dott. Vito Antonio - SAIL S.p.a., Bari;
Rubino Antonio - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Bari;
Ruggiero Bruno - Agusta S.p.a., Brindisi;
Sgobba Pietro - Ilva S.p.a., Taranto;
Sorrentino Pasquale - Ilva S.p.a., Taranto;
Spinelli Vito - Ente Autonomo Fiera del Levante, Bari;
Spoletini p.ch. Leonello - EPC Enichem Polimeri S.r.l., Brindisi;
Stigliano Vincenzo - Himont Italia S.r.l., Brindisi;
Tedesco Giovanni - Edisud S.p.a., Bari;
Tedone Biagio - Consorzio Guardie Campestri, Ruvo di Puglia;
Timeo Giovanni - Nuovo Pignone S.p.a., Bari;
Tritta Francesco - SIPE S.r.l., Bari;
Varone rag. Italo - ENEL, Bari;
Andrisani Emanuele - Consorzio Agrario Regionale della Lucania, Matera;
Arcieri p.i. Vincenzo - ENEL, Potenza;
Attadia Domenico - Associazione Agricola «Taverna», Nova Siri Scalo;
Bilancia Michelino - Domenico De Vivo, Potenza;
Cozzi Giacomo - Ente per la Formazione Professionale delle Mestranze Edili, Potenza;
Faliero Domenico Angelo - Ente Ferrovie dello Stato, Potenza;
Latronico Vittorino Carmine - Ente Autonomo per l'Aquedotto Pugliese, Potenza;
Manzo ing. Rocco Olindo - Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, Matera;
Pomarici dott. Nicola Enrico - Consorzio Agrario Regionale della Lucania S.r.l., Potenza;
Scazzariello Giuseppe - Ente di Svilupo Agricolo in Basilicata, Matera;
Sciannarella p.i. Giuseppe - F.lli Quinto & Manfredi S.p.a., Matera;
Affrancolio Carmine - Pertusola Sud S.p.a., Crotone;

Arena p.i. Antonino - Azienda Municipale Autobus, Reggio Calabria;
Bisceglia Ettore - Leffistex S.n.c., Cosenza;
Calabrò rag. Annunziato - Fiat Auto S.p.a, Reggio Calabria;
Callea Annunziato - Socib S.p.a, Reggio Calabria;
Cantafora Nicola - Pertusola Sud, Crotone;
Caruso rag. Francesco - Carical, Cosenza;
Cilione Santo - Ente Ferrovie dello Stato, Reggio Calabria;
Di Massa dott. Francesco - Carical, Cosenza;
Dodaro p.i. Francesco - Carical, Cosenza;
Esposito rag. Filippo - Banca Popolare di Crotone, Crotone;
Ettore Giuseppe - Pertusola Sud S.p.a., Crotone;
Falcomatà rag. Giuseppe - ENEL, Catanzaro;
Magnelli Mario - Ferrovie Calabro Lucane, Catanzaro;
Martirano Coriolano - Associazione Industriali, Cosenza;
Mauro Aldo - ENEL, Catanzaro;
Messina rag. Giuseppe - SIP S.p.a, Catanzaro;
Messineo Salvatore - ENEL, Catanzaro;
Panebianco dott. Giovanni - Carical, Cosenza;
Patitucci dott. Marcello - Carical, Cosenza;
Picci rag. Giuseppa - ENEL, Catanzaro;
Pirrello Cristofaro - Ente Ferrovie dello Stato, Reggio Calabria;
Ruscio Antonio - Carreri Costruzioni S.a.s., Catanzaro;
Vajana dott. Calcedonio - Istituto Bancario San Paolo di Torino, Reggio Calabria;
Vigna dott. Gabriele Mario - Carical, Cosenza;
Accaputo Paolo - Enichem Praoil, Priolo;
Amato Francesco - Unione Provinciale Cooperative e Mutue, Palermo;
Balistreri Giuseppe - ENEL, Palermo;
Balsano rag. Bruno Michele - SIP S.p.a., Caltanissetta;
Baviera rag. Corrado - ENEL, Siracusa;
Bazzano Sebastiano - Enichem Polimeri, Priolo;
Belfiore Salvatore - Fiat Auto S.p.a., Catania;
Brischettto Giuseppe - Gala Italia S.p.a., Catania;
Cacioppo Domenico - Fiat Auto S.p.a., Palermo;
Campisi Salvatore - Enichem Praoil, Priolo;
Cappello Giuseppe - Fiat Auto S.p.a., Catania;
Castronovo p.i. Diego - SIP S.p.a., Agrigento;
Chianello Giovanni Giuseppe - C. Scalisi Marmi S.p.a., Palermo;
Chiaro dott. Francesco - ENEL, Palermo;
Ciprì p.i. Antonio - ENEL, Palermo;
Dattola dott. Giuseppe - Enichem Praoil, Priolo;
De Gennaro Giuseppa - ENEL, Palermo;
Delfino Cosima Maria - Fiat Sava S.p.a, Catania;
De Luca Pietro - ENEL, Palermo;
De Marco rag. Pasquale - Enichem Agrimont, Priolo;
Dibenedetto Vincenzo - ENEL, Caltanissetta;
Di Miceli Rosario Vincenzo - Spatafora S.p.a., Palermo;
Di Pasquale Giovanni - Romano Carmelo, Caltanissetta;
Di Salvatore Francesco - Fiat Auto S.p.a, Catania;
Federico Angela - ENEL, Palermo;
Ferro Salvatore - Fincantieri S.p.a., Palermo;
Fisichella Biagio - F.lli Caflisch S.a.s., Catania;
Formica Aurelio - Enichem Anic, Priolo;
Galizzi rag. Vincenzo - EL.TE. Siciliana S.p.a., Palermo;
Garozzo p.i. Ferdinando - SIP S.p.a., Ragusa;
Geraci Giovanni - A.M.A.T., Palermo;
Geraci Salvatore - Spatafora S.p.a., Messina;
Giacamone Sabato - Villa Igiea Grand Hotel, Palermo;
Giacchi Giuseppe - Enichem Agrimont, Priolo;
Ingemi p.i. Giuseppe - ENEL, Barcellona P.G.;
Iuvara Filippo - ENEL, Tremestieri Etneo;
La Barbera Giovanna - Italtel, Carini;
Labita p.e. Giuseppe - SIP S.p.a., Palermo;
Lisuzzo Giuseppe - Fiat Auto S.p.a., Palermo;
Lo Piparo avv. Francesco - ENEL, Palermo;
Maggi Giuseppe - C. Scalisi Marmi S.p.a., Palermo;
Maniscalco dott. Lucio Sebastiano - SIP S.p.a, Catania;
Maniscalco Vera - Italtel, Carini;
Marino Antonio - A.T.M., Messina;
Meduri p.i. Diego - Esso Italiana S.p.a., Augusta;
Milazzo Mario - Fincantieri S.p.a., Palermo;
Moro Emilio - SIP S.p.a., Palermo;
Musumeci p.i. Giovanni - Esso Italiana S.p.a., Augusta;
Nobile rag. Giovanni - SIP S.p.a., Siracusa;
Novello Pietro - Fiat Auto S.p.a., Palermo;
Ottaviano Giovanni - Standa S.p.a., Ragusa;
Porcari rag. Giovanni Giuseppe - Banca Nazionale del Lavoro, Palermo;
Privitera Carmelo - Esso Italiana S.p.a., Augusta;
Randazzo Gaetano - Alenia S.p.a., Palermo;
Rivello Camillo - Enichem Anic, Priolo;
Rivolo Giuseppe - Banca del Sud S.p.a., Catania;
Rizza Salvatore - Enichem Polimeri, Priolo;
Rosato Antonino - A.M.A.T., Palermo;
Salvo Vito - ENEL, Trapani;
Scavone Giuseppe - ENEL, Palermo;
Scelba Rita - SIP S.p.a., Palermo;
Schembri Artidoro Guglielmo - Fincantieri S.p.a., Palermo;
Scimone rag. Stefano - Credito Italiano S.p.a., Messina;
Sipione Roberto - Enichem Praoil - Priolo;
Tarantino Antonio - Valigeria Quattrocchi di Minà S.r.l., Palermo;
Agri Arturo - Ente Ferrovie dello Stato, Cagliari;
Barbarossa p.n. Gesuino - Saras S.p.a., Cagliari;
Canu Francesco Maria - ENEL, Cagliari;
Cara Giuseppe - Ferrovie Complementari Sarde, Cagliari;
Carta Mario - ENEL, Cagliari;
Coroneo Efisio - Saline di Stato, Cagliari;
Dall'Oglio Bruno - Italtel Sistemi S.p.a., Cagliari;
Deiana rag. Giampaolo - Azienda Cartaria Giovanni Pisano, Cagliari;
Fois geom. Paolo - Boang S.r.l., Sassari;
Gaviano p.i. Carlo - SIP S.p.a., Cagliari;
Mancuso rag. Benito - Saras S.p.a. Raffinerie Sarde, Cagliari;
Masala rag. Giuseppe - ENEL, Cagliari;
Mura Luca - Banco di Sardegna, Sassari;
Mureddu rag. Angela - Sarbit S.p.a., Oristano;
Niffoi Pietro - Talco Sardegna S.p.a., Pinerolo;
Pinna Antonio Giuseppe - Talco Sardegna S.p.a., Pinerolo;
Scano Mario Giuseppe - Banco di Sardegna, Sassari;
Tuveri Giuseppe - Calcidrata S.p.a., Cagliari;
Vacca Giuseppe - ENEL, Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

92A2726

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto 16 maggio 1992 del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo, a decorrere dal 1° gennaio 1992, è stata così rideterminata:

compenso annuo lire 100 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

92A2747

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Carrara

Con decreto ministeriale 16 maggio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Carrara che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Carrara S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Carrara S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 41 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione dell'ammontare dei fondi di beneficenza (lire 890 milioni) e di un fondo cassa dell'importo di lire 500 milioni;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Carrara S.p.a.» abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Carrara»;

il successivo aumento di capitale della Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., da lire 41 miliardi a lire 61,5 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., che acquisirà una partecipazione del 33,33% nel capitale della S.p.a. bancaria. A seguito dell'operazione, che verrà deliberata con l'esclusione del diritto di opzione, la quota di partecipazione della «Fondazione» nella Cassa di risparmio di Carrara S.p.a. si attesterà al 66,67%.

La Cassa di risparmio di Carrara contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Carrara S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2738

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Colavolpe Luigi, nato ad Amalfi il 21 maggio 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della realtiva ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A2739

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 5 0 9 2 *

L. 1.200